



NOBIS TRUCK

MODELLO NT.RCA.2018.001-2025.002 – EDIZIONE TARIFFARIA 01.10.2024

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER AUTOBUS, AUTOCARRI/MOTOCARRI, CICLOMOTORI (TRASPORTO COSE), MACCHINE AGRICOLE, MACCHINE OPERATRICI E RIMORCHI

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Danni;
 - b) Dip Aggiuntivo;
 - c) Glossario;
 - d) Condizioni di assicurazione;
- che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

CONTATTI UTILI

ASSISTENZA H24 - 7 GIORNI SU 7

NUMERO VERDE dall'Italia
800.894137

NUMERO dall'estero
+39.039.9890710

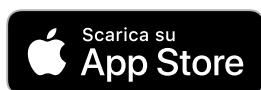
SCARICA NOBIS CON TE, PER PORTARE LA TUA ASSICURAZIONE SEMPRE CON TE!

NOBIS CON TE è l'app dedicata ai clienti
danni di Nobis Assicurazioni che permette
di avere a portata di mano:

- ✓ tutte le polizze sottoscritte con la documentazione contrattuale
- ✓ i dati dell'intermediario sempre a disposizione
- ✓ uno spazio semplice per gestire i sinistri
- ✓ assistenza in tempo reale, 24 ore al giorno



SCARICA NOBIS CON TE GRATUITAMENTE E ACCEDI CON IL TUO NUMERO DI POLIZZA.



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Nobis Truck



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel Set informativo e negli specifici Allegati.

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza copre l'RC di un veicolo classificabile autobus, autocarri/motocarri, ciclomotori (trasporto cose), macchine agricole, macchine operatrici e rimorchi e i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di **Furto e Incendio, Ricorso terzi da incendio, Eventi naturali e atti vandalici, Rottura cristalli, Kasko, Collisione, Assistenza, Garanzie Varie, Tutela Legale e Infortuni del conducente e dei trasportati**. Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.



CHE COSA È ASSICURATO?

Copertura Obbligatoria

✓ RC Veicoli diversi da Autovetture, ciclomotori (trasporto persone) (in seguito abbreviato in RCA)

L'Impresa assicura i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dall'utilizzo del Veicolo indicato in polizza conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto, da chiunque guidato, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'art. 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza.

La garanzia non è operante per i rischi derivanti dalla circolazione all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, sia civili che militari, in assenza di preventiva autorizzazione dell'Ente competente dell'area aeroportuale. In presenza delle prescritte autorizzazioni la garanzia è prestata entro il limite del massimale minimo di legge.

La sosta, la fermata, il movimento del Veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione. Non sono assicurati i rischi della Responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'art. 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

L'assicurazione copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedile a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi forniti di targa propria, a condizione che venga dichiarato in Polizza che il Veicolo traina un rimorchio fornito di targa propria e solo se questo risulta agganciato al Veicolo trainante;
6. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del Veicolo;
7. PER LE MACCHINE AGRICOLE: la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi agricoli;
8. PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità dell'istruttore. Inoltre, sono considerati Terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
9. PER MOTOVEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO ED AUTOBUS: la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del Veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
10. PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità del Proprietario e del Committente per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall'esecuzione delle

operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi;

11. PER I RIMORCHI: la responsabilità civile derivante all'Assicurato dai Sinistri provocati nel territorio della Germania, della Spagna, della Grecia e della Francia dal Veicolo descritto in Polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi;

12. PER GLI AUTOCARAVAN: il sovrappeso del Veicolo, purché il peso dello stesso non superi di più del 20% quanto riportato nella Carta di Circolazione; in ogni caso tale sovrappeso deve essere causato da attrezzature inerenti l'uso specifico del Veicolo.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 8, 9, 10 e 11 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

Coperture Aggiuntive

✓ Incendio (Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia stato corrisposto il relativo premio)

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di: incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo.

La somma assicurata è l'importo, indicato sulla Scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito.

✓ Furto (Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia stato corrisposto il relativo premio)

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di: furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina del veicolo stesso.

La somma assicurata è l'importo, indicato sulla Scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito.

✓ Ricorso terzi da incendio (garanzia gratuita sempre compresa nella garanzia Incendio)

L'Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, risponde, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi, entro i limiti convenuti nel contratto.

✓ Atti vandalici ed eventi sociopolitici (Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia stato corrisposto il relativo premio)

I costi per la riparazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo assicurato stesso e risultanti dalla fattura di acquisto in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti vandalici e/o dolosi di terzi, sabotaggio. (entro i limiti del valore assicurato).

✓ Eventi naturali, Eventi naturali base o Eventi naturali plus (Le presenti garanzie sono facoltative e alternative tra di loro ed in nessun caso cumulative)

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti.

✓ Cristalli (Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia stato corrisposto il relativo premio)

Le spese necessarie per la sostituzione o la riparazione, comprese le spese di messa in opera, dei cristalli dell'abitacolo del veicolo assicurato in caso

di rottura determinata da causa accidentale o da fatto involontario di terzi indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati entro i limiti convenuti nel contratto.

✓ **Kasko (Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia stato corrisposto il relativo premio)**

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione durante la circolazione del veicolo.

✓ **Collisione (Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia stato corrisposto il relativo premio)**

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta.

✓ **Assistenza (Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia stato corrisposto il relativo premio)**

L'Impresa si obbliga a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto (es: soccorso stradale, invio pezzi di ricambio all'estero, spese di albergo).

✓ **Garanzie Accessorie – PACCHETTO A o PACCHETTO B (Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia stato corrisposto il relativo premio)**

L'Impresa, in caso di danno totale, mette a disposizione dell'Assicurato le

garanzie "Spese di immatricolazione" e "Garanzia bagaglio". Completano la gamma delle prestazioni offerte le garanzie "Danni all'interno del veicolo", "Spese di custodia e parcheggio" mediante la scelta del PACCHETTO A, Kasko Pneumatici, Rimborso premio assicurazione non obbligatoria, Sinistro Sicuro, Fattura Rimborsata e Mobilità attraverso la scelta del PACCHETTO B.

✓ **Tutela Legale (Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia stato corrisposto il relativo premio)**

L'Impresa assume a proprio carico l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nelle garanzie previste dalle sezioni contrattuali denominate "Tutela legale della Circolazione" e "Tutela legale recupero punti patente".

✓ **Infortunati del conducente (Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia stato corrisposto il relativo premio)**

L'Impresa garantisce il legittimo Conducente del veicolo assicurato per gli infortuni (invalidità permanente) occorsigli o la morte mentre è alla guida, a seguito di incidente stradale o di guasto al veicolo stesso. Sono compresi anche gli infortuni che colpiscono il legittimo Conducente, in caso di fermata accidentale del veicolo, nel corso delle operazioni necessarie per rimetterlo in marcia nonché in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso. Le somme assicurate saranno determinate in base alla Combinazione prescelta. È prevista altresì la possibilità di estendere la copertura anche ai trasportati ed il Rimborso delle spese mediche da infortunio dovuto alla circolazione.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Copertura Obbligatoria

- ✗ Non sono assicurabili veicoli diversi da motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici, motoveicoli per uso speciale, quadricicli a motore, ciclomotori destinati al trasporto di merci, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autocaravan, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli e macchine agricole.
- ✗ Non sono assicurabili i veicoli che non siano stati immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

ESCLUSIONE DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

L'assicurazione non è operante nelle seguenti ipotesi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al Conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- se la circolazione all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, sia civili che militari, avviene in assenza di preventiva autorizzazione dell'Ente competente dell'area aeroportuale;
- nel caso di Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti e sempreché la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla Legge vigente;
- nel caso di Veicolo con "targa prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il Veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- se il Conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada;
- nel caso di Veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
- per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul Veicolo indicato in Polizza;
- per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- in caso di dolo del conducente;
- se il Veicolo non è idoneo alla circolazione a norme delle disposizioni in vigore.

Restano esclusi gli eventuali danni causati a terzi derivanti dal rimorchio, identificato con targa propria, in sosta e se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione, in quanto rientranti in un apposito accordo contrattuale (RIMORCHI - RISCHIO STATICO);

L'assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive

di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

L'Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro. Sono inoltre esclusi i soli Danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;
 - il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
 - ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b).
- Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice, NOBIS eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
 - NOBIS rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:
 - il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
 - il conducente guida con patente scaduta, purché la patente venga rinnovata entro i successivi 180 giorni ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo.

L'assicurazione non comprende la copertura di: denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (esprese in cifra fissa) e rivalse (esprese in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o nella scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per dettagli vedasi le Condizioni di assicurazione.



DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa rilasciata, su richiesta, da NOBIS al Contraente.



CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell'Indennizzo.

Il Contraente ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del Contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento del premio dovrà essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza.

Il premio è già comprensivo di imposte.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

L'assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati in polizza se è stato pagato il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza. Le garanzie prestate restano operanti sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

In presenza della Garanzia RCA, il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato.

(valido solo per le polizze stipulate a distanza)

Il Contraente entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all'Intermediario con cui il contratto è stato concluso e a NOBIS, allegando in originale scheda di polizza, certificato di assicurazione e Carta Verde. Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. Alla ricezione di tutti i documenti NOBIS è tenuta a rimborsare la parte di premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

ASSICURAZIONE R.C. E CORPI DI VEICOLI TERRESTRI SETTORE III AUTOBUS – SETTORE IV AUTOCARRI – SETTORE VI MACCHINE OPERATRICI SETTORE VII MACCHINE AGRICOLE

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C.
(DIP Aggiuntivo R.C.)



Prodotto: Nobistruck
Versione n. 2 - Ottobre 2025 (ultimo disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it.

È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Axa Assicurazioni S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 seguenti del Codice Civile e appartiene al gruppo assicurativo Axa Italia, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 041.

Esercizio 2024

Bilancio approvato il 28/03/2025

Il patrimonio netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad €. 173.843.377 ed il risultato economico di periodo ammonta ad €. 32.530.247,89.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, si specifica che il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 192,7% e si richiama l'attenzione del Contraente in merito alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito dell'Impresa al seguente link: <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.

Prodotto



CHE COSA È ASSICURATO?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Nobis Truck. L'impresa si impegna a risarcire l'Assicurato per i danni coperti dalla Responsabilità Civile entro il Massimale concordato con il Contraente e riportato in polizza; in presenza di altre garanzie il limite massimo dell'indennizzo corrisponde alla somma assicurata.

La presente polizza prevede come garanzia base unicamente la garanzia Rca. Le garanzie restanti sono facoltative.

Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000,00 per danni alle persone ed un massimale minimo per sinistro di € 1.300.000,00 per danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

È possibile richiedere all'Impresa un massimale superiore al minimo di legge previsto, con il pagamento di un premio maggiore.

Non esistono opzioni per le quali è previsto lo sconto sul premio.

A e B - Rinuncia alla rivalsa per i danni alla persona subiti dai Trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza Lettere, C- Trasporto di merci pericolose (infiammabili e tossiche) su veicoli abilitati come da Carta di circolazione (Riservato rischio direzione) D - Trasporto di merci pericolose (gas tossici e materie esplosive) su veicoli abilitati come da Carta di circolazione (Riservato rischio direzione) D2 - Carico e scarico effettuato tramite dispositivi meccanici	Si specifica che la garanzia comprende le fattispecie indicate nelle Condizioni di Assicurazione, Sezione III 1, Capitolo 2, art. 2.9, lett. A, B, C e D.
Ricorso terzi da incendio (garanzia gratuita)	Si specifica che la garanzia comprende le fattispecie indicate nelle Condizioni di Assicurazione, Sezione III 2, Capitolo 3, art. 3.4.1.
Atti vandalici ed eventi sociopolitici	Si specifica che la garanzia comprende le fattispecie indicate nelle Condizioni di Assicurazione, Sezione III 2, Capitolo 4, art. 3.5.
Eventi Naturali, Eventi Naturali Base o Eventi Naturali Plus	Si specifica che la garanzia comprende le fattispecie indicate nelle Condizioni di Assicurazione, Sezione III 2, Capitolo 4, artt. 3.6, 3.6 bis e 3.7 ter.

Collisione	Si specifica che la garanzia comprende le fattispecie indicate nelle Condizioni di Assicurazione, Sezione III 2, Capitolo 5, art. 3.7.
Kasko	Si specifica che la garanzia comprende le fattispecie indicate nelle Condizioni di Assicurazione, Sezione III 2, Capitolo 5, art. 3.8.
Cristalli	Si specifica che la garanzia comprende le fattispecie indicate nelle Condizioni di Assicurazione, Sezione III 2, Capitolo 6, art. 3.9.
Garanzie Accessorie "A"	Si specifica che la garanzia comprende le fattispecie indicate nelle Condizioni di Assicurazione, Sezione III 2, Capitolo 7, art. 3.10.
Garanzie Accessorie "B"	Si specifica che la garanzia comprende le fattispecie indicate nelle Condizioni di Assicurazione, Sezione III 2, Capitolo 7, art. 3.11.
Assistenza	Si specifica che la garanzia comprende le fattispecie indicate nelle Condizioni di Assicurazione, Sezione III 3, Capitolo 1, art. 4.1.
Tutela legale	Si specifica che la garanzia comprende le fattispecie indicate nelle Condizioni di Assicurazione, Sezione III 3, Capitolo 2, artt. 5.1, 5.5 e 5.7.
Infortuni conducente	Si specifica che la garanzia comprende le fattispecie indicate nelle Condizioni di Assicurazione, Sezione III 3, Capitolo 3, art. 6.1.
Infortuni dei trasportati	Si specifica che la garanzia comprende le fattispecie indicate nelle Condizioni di Assicurazione, Sezione III 3, Capitolo 3, art. 6.9.
Rimborso spese mediche da infortunio	Si specifica che la garanzia comprende le fattispecie indicate nelle Condizioni di Assicurazione, Sezione III 3, Capitolo 3, art. 6.10.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip danni.
-----------------------	---



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Eventuali limitazioni ed esclusioni, valida per la garanzia RCA, sono già state elencate nel DIP Danni, di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia.

Di seguito vengono riportate le esclusioni valide per tutta la sezione **"CORPI VEICOLI TERRESTRI"**:

NOBIS, se non è prevista una copertura specifica, non indennizza i danni causati al veicolo da:

- atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
- partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l'azione diretta del fulmine e salvo quanto previsto all'art. 3.10 (garanzia "Fenomeno elettrico");
- dolo del Contraente/Assicurato o dei familiari conviventi o delle persone alle quali è affidato il veicolo. Per la garanzia "furto" sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
- aspirazione di acqua nel motore, se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie di cui ai punti 3.7) Danni Accidentali - Collisione e 3.8) Danni Accidentali - Kasko;
- atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
- trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche;

Sono sempre escluse le spese sostenute dall'Assicurato o da chi per esso al fine di apportare al veicolo modifiche e/o aggiunte e/o migliorie di qualsivoglia natura.

Sono sempre esclusi i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento), i danni consequenziali e i danni non materiali.

Sono sempre esclusi i danni derivanti dall'appropriazione indebita commessa da qualsivoglia soggetto e i danni derivanti dal furto e/o dalla rapina commessi da Dipendenti dell'Assicurato e/o Contraente.

Esclusioni e limiti Specifici relative a ciascuna garanzia

Garanzia Incendio:

Non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici) nonché ogni evento diverso dall'autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma.

Garanzia Furto:

In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all'interno del veicolo, l'Impresa indennizza all'Assicurato, previa detrazione di una franchigia pari a euro 250,00, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia. L'applicazione di tale franchigia sarà valida ed operante anche se la garanzia furto è prestata senza scoperto e senza franchigia o con una franchigia inferiore a euro 250,00.

Garanzia Ricorso Terzi da Incendio:

Sono in ogni caso esclusi i danni: alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo; da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; alle cose in uso, custodite o detenute in consegna dal coniuge e dagli ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico; subiti, ove l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati; cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

Garanzia Atti Vandalici e sociopolitici:

Qualora l'Assicurato, in caso di danno parziale (vedi glossario), avvenuto entro 7 anni dalla data di prima immatricolazione, decida di provvedere al ripristino del veicolo presso una struttura convenzionata con l'Impresa, rimarrà fermo quanto previsto dall'art. 3.21.1 delle Condizioni di Assicurazione ("Criteri di determinazione del danno - Danno Parziale - Lettera a - Rete Convenzionata). Qualora il danno riportato dal veicolo sia conseguenza di un incendio, qualificabile come doloso a opera di terzi, e provochi un danno qualificabile come "danno totale" (vedi Glossario), l'indennizzo avverrà entro il limite massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Qualora l'Assicurato, in caso di danno totale (vedi glossario), avvenuto entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, decida di attivare l'opzione "Rimpiazzo", rimarrà fermo quanto previsto dall'art. 3.22 delle Condizioni di Assicurazione "Opzione rimpiazzo del veicolo entro 12 mesi dalla prima immatricolazione". Restano in ogni caso esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati.

Garanzia Eventi Naturali:

Sono esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche.

Garanzia Eventi Naturali base:

La presente prestazione opererà entro il limite di indennizzo pari al 15% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, fermo l'eventuale minor valore assicurato riportato in polizza. Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche. L'Impresa indennizza unicamente un sinistro per anno assicurativo.

Le garanzie "Eventi Naturali", "Eventi naturali base" ed "Eventi naturali plus" sono da intendersi come alternative tra di loro e in nessun caso cumulative.

Garanzia Eventi Naturali plus:

La presente prestazione opererà entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ed alle condizioni previste dal contratto, fermo l'eventuale minor valore assicurato riportato in polizza. Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche. Le garanzie "Eventi Naturali", "Eventi naturali base" ed "Eventi naturali plus" sono da intendersi come alternative tra di loro e in nessun caso cumulative.

Garanzia Kasko e Collisione:

Fermo restando le esclusioni previste all'art. 3.12 la garanzia non è altresì operante: se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti od allucinogeni; se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove; in conseguenza di attività illecite; se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo; se i danni risultano causati da atti vandalici; in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato; se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti; per i danni conseguenti al furto o all'incendio del veicolo.

L'Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) e alle parti meccaniche se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.

In aggiunta a quanto sopra sono esclusi i danni: in caso di danni cagionati da cose e/o animali trasportati e/o conseguenti a errato stivaggio; in caso di danni conseguenti alla marcia del veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei veicoli e/o su strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce.

Scoperti e franchigie garanzie danni accidentali - collisione e kasko validi per autocarri fino a 35 q.li pcpc, autoveicoli ad uso speciale e/o specifico fino a 35 q.li pcpc:

Collisione: Rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - non è previsto alcuno scoperto.

Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 15% di ciascun sinistro con un minimo di € 2.500,00.

Kasko: Rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - è prevista una franchigia assoluta pari ad euro 500,00.

Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 25% di ciascun sinistro con un minimo di € 5.000,00.

Scoperti e franchigie garanzie danni accidentali - kasko validi per autocarri oltre a 35 q.li pcpc, autoveicoli ad uso speciale e/o specifico oltre a 35 q.li pcpc:

Rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00.

Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% di ciascun sinistro con un minimo di € 2.500,00.

Garanzia Cristalli:

Resta espressamente inteso che nel caso in cui la riparazione avvenga al di fuori dalla Rete Convenzionata con l'Impresa opererà in ogni caso una franchigia di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascun sinistro.

Sono esclusi i danni causati da rigature, segnature, screpolature e simili, i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni, i danni ai gruppi ottici nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli.

In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie menzionate ove queste siano operanti in polizza. Qualora le stesse non dovessero risultare operanti, la richiesta d'indennizzo non potrà essere accolta.

Relativamente alla presente garanzia NOBIS non risarcisce i danni conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi.

GARANZIE ACCESSORIE "A":

Fenomeno elettrico: La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria.

Sostituzione serrature: Non è in alcun modo prevista l'indennizzo in caso di semplice duplicazione delle chiavi smarrite, ancorché in presenza di denuncia di smarrimento o furto alle Autorità.

Custodia: La portata della presente garanzia è limitata esclusivamente alle spese sostenute nel periodo di attesa dello svincolo del veicolo da parte dell'Autorità.

GARANZIE ACCESSORIE "B":

KASKO PNEUMATICI: Tale garanzia è attivabile solo ed esclusivamente in caso di acquisto dello pneumatico presso uno dei centri convenzionati con NOBIS

Garanzie Sinistro Sicuro:

Il contratto non comprende i danni subiti dal veicolo conseguenti a dolo da parte del Contraente/Assicurato; Sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della presente copertura anche se pagati successivamente alla stessa; Violazioni di legge o amministrative; Incidenti di qualsivoglia natura contro veicoli non identificati; Sinistri verificatisi su strade non pubbliche; Incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti.

Garanzia Fattura Rimborsata:

Esplorazione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Garanzia Assistenza:

- Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti.
- Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero, fermo quanto disposto dalle norme che precedono.
- L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.
- L'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.
- L'Impresa in nessun caso potrà farsi carico delle spese di recupero di beni di qualsiasi natura e/o strutture trasportate dal veicolo assicurato e disperse e/o deteriorate e/o danneggiate a seguito dell'evento sinistro.
- Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.
- Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Garanzia Tutela legale - Tutela della circolazione e Tutela recupero punti patente

Sono esclusi dalla garanzia: il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; gli oneri fiscali; le spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore; le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale; le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato; le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione; spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso contratto); tasse di registro.

ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE:

La garanzia non è operante: a) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizioni vigenti; c) se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso; d) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; e) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo; f) nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private.

ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE RECUPERO PUNTI PATENTE:

La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 Bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti motivi: Gare di velocità, Guida in stato di ebbrezza, Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, Omissione di soccorso, Violazione di posti di blocco, revoca per mancato superamento dell'esame di revisione.

Garanzia Infortunio del Conducente

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni: derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il Conducente rinnovi il documento di guida nei tre mesi successivi alla data del sinistro; in conseguenza di sue azioni delittuose, tentate o commesse, o di sue imprese temerarie; derivanti da guerra, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti; derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni; in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti; in caso di dolo del Conducente. L'invalidità permanente viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta del 3% In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la "liquidazione dell'indennità di invalidità permanente" per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell'invalidità preesistente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l'indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.

Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l'asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l'indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del conducente.

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO, FURTO, EVENTI NATURALI E ATTI VANDALICI/SOCIOPOLITICI AUTOCARRI FINO A 35 Q.LI PCPC, AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE E/O SPECIFICO FINO A 35 Q.LI PCPC:

Nessuno scoperto/franchigia in caso di rimpiazzo totale/riparazione presso Strutture Convenzionate.

In caso di indennizzo in denaro/riparazione presso Strutture non Convenzionate rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500.

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO, FURTO, EVENTI NATURALI ED ATTI VANDALICI/SOCIOPOLITICI AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI PCPC, AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE R/O SPECIFICO OLTRE I 35 Q.LI PCPC

In caso di riparazione presso Strutture Convenzionate rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500.

In caso di indennizzo in denaro/riparazione presso Strutture non Convenzionate rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500.

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO, FURTO RIMORCHI FINO 35 Q.LI PCPC, MACCHINE AGRICOLE, CARRELLI ELEVATORI, AUTOBUS, FILOBUS, MOTOCARRI, MACCHINE OPERATRICI ED ALTRI VEICOLI DEL SETTORE VI

Per tutte le provincie ad eccezione di quelle sotto riportate, l'Assicurato potrà selezionare una delle seguenti opzioni:
 1) 5% di scoperto con il minimo di € 500,00; 2) 10% di scoperto con il minimo di € 1.000,00; 3) 15% di scoperto con il minimo di € 1.500.

Per le Targhe Speciali e le seguenti Province, AV BA BR BT CE CT CZ KR FG LE NA PA RC SA TA VV, l'Assicurato potrà selezionare la seguente opzione:
 15% di scoperto con il minimo di € 1.500,00.

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO, FURTO, EVENTI NATURALI ED ATTI VANDALICI/SOCIOPOLITICI RIMORCHI OLTRE I 35 Q.LI PCPC

In caso di riparazione presso Strutture Convenzionate rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500.

In caso di indennizzo in denaro/riparazione presso Strutture non Convenzionate rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500.

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO E FURTO CICLOMOTORI, TRICICLI E QUADRICICLI LEGGERI TRASPORTO COSE

Rimane a carico dell'Assicurato il 25% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.000.

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO, FURTO, EVENTI NATURALI ED ATTI VANDALICI/SOCIOPOLITICI CAMPER

Nessuno scoperto/franchigia in caso di rimpiazzo totale/riparazione presso Strutture Convenzionate.

In caso di indennizzo in denaro/riparazione presso Strutture non Convenzionate rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500.

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE DANNI ACCIDENTALI - COLLISIONE E KASKO VALIDI PER AUTOCARRI FINO A 35 Q.LI PCPC, AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE E/O SPECIFICO FINO A 35 Q.LI PCPC

COLLISIONE:
 Nessuno scoperto/franchigia in caso di rimpiazzo totale/riparazione presso Strutture Convenzionate.

In caso di indennizzo in denaro/riparazione presso Strutture non Convenzionate rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500.

KASKO:
 In caso di rimpiazzo totale/riparazione presso Strutture Convenzionate rimane a carico dell'Assicurato una franchigia assoluta per ciascun sinistro di € 500.

In caso di indennizzo in denaro/riparazione presso Strutture non Convenzionate rimane a carico dell'Assicurato il 25% di ciascun sinistro con il minimo di € 5.000.

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE DANNI ACCIDENTALI - KASKO VALIDI PER RIMORCHI OLTRE I 35 Q.LI PCPC, PER AUTOCARRI OLTRE A 35 Q.LI PCPC, AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE E/O SPECIFICO OLTRE A 35 Q.LI PCPC

In caso di riparazione presso Strutture Convenzionate rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500.

In caso di indennizzo in denaro/riparazione presso Strutture non Convenzionate rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500.

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE DANNI ACCIDENTALI - COLLISIONE VALIDI PER AUTOCARAVAN-CAMPER

Nessuno scoperto/franchigia in caso di rimpiazzo totale/riparazione presso Strutture Convenzionate.

In caso di indennizzo in denaro/riparazione presso Strutture non Convenzionate rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500.

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE DANNI ACCIDENTALI - KASKO VALIDI PER RIMORCHI OLTRE 35 Q.LI

In caso di rimpiazzo/riparazione presso Strutture Convenzionate rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500.

In caso di indennizzo in denaro/riparazione presso Strutture non Convenzionate rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500.

A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano, classificabile come autobus, autocarri/motocarri, ciclomotori (trasporto cose), macchine agricole, macchine operatrici e rimorchi.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.

Costi d'intermediazione: la quota media spettante all'Intermediario è pari al 10,96% sul premio netto imponibile per la garanzia RC, del 35,13% per le garanzie Infortuni, del 32,11% per le garanzie Cvt, del 32,26% per le Garanzie Perdite Pecuniarie, del 27,83% per la garanzia Tutela Legale e del 35,49% per la garanzia Assistenza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza - MB - fax 039/6890.432 - reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni dal reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Verificata la fondatezza del diritto all'indennizzo da parte dell'Assicurato, in presenza di una richiesta di risarcimento non superiore a 15.000€, eventuali controversie possono essere trattate anche per il tramite della Conciliazione paritetica. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al presente contratto di assicurazione si applica il seguente trattamento fiscale: - Ramo 1 - Infortuni: imposte sul premio pari al 2,50 %; - Ramo 3 - CVT: imposte sul premio pari al 13,50%; - Ramo 10 - RCA: imposte sul premio variabili tra il 9 % e il 16 % in base alla provincia di residenza dell'Assicurato; - Ramo 17 - Tutela della Circolazione: imposte sul premio pari al 13,50 %; - Ramo 18 - Garanzia Assistenza: imposte sul premio pari al 10%. Gli importi versati dall'Assicurato a titolo di premio sono detraibili al 19% nei seguenti casi e alle seguenti condizioni: • Infortuni (Ramo 1 e Ramo 3 se il conducente è identificato in polizza) e malattia (Ramo 2): per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, per un massimo di 530 euro di spesa, anche in presenza di più contratti. • Infortuni (Ramo 1): per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela di persone con disabilità grave, su una spesa massima di 750 euro (certificata da ASL). In ogni caso sono detraibili le sole spese sostenute con mezzi di pagamento tracciabile.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI.....	1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	1
Art. 1.1 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio.....	4
Art. 1.2 – Sostituzione del certificato – Duplicato di polizza.....	4
Art. 1.3 – Dichiarazioni del Contraente.....	4
Art. 1.4 – Estensione territoriale.....	4
Art. 1.5 – Durata del contratto.....	4
Art. 1.6 – Rinnovo del contratto.....	5
Art. 1.7 – Diritto di recesso (Valido solo per le polizze stipulate a distanza).....	5
Art. 1.8 – Sospensione e riattivazione del contratto.....	5
Art. 1.9 – Trasferimento della proprietà del veicolo.....	6
Art. 1.10 – Cessazione del rischio.....	6
Art. 1.10.1 – Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo.....	6
Art. 1.10.2 – Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo.....	7
Art. 1.10.3 – Sezioni diverse dalla responsabilità civile veicoli.....	7
Art. 1.11 – Foro competente e risoluzione delle controversie.....	7
Art. 1.12 – Oneri a carico del Contraente.....	7
Art. 1.13 – Rinvio alle norme di legge.....	7
Art. 1.14 – Polizze vincolate.....	8
Art. 1.15 – Cessione del credito.....	8
Art. 1.16 – Clausola broker (Valida solo per le polizze intermedie da broker).....	8
Art. 1.17 – Sanctions CLAUSE.....	8
SEZIONE III 1 – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.).....	9
Capitolo 1 – Responsabilità Civile Autoveicoli.....	9
Art. 2.1 – Oggetto del contratto.....	9
Art. 2.2 – Soggetti esclusi.....	10
Art. 2.3 – Esclusioni e rivalsa.....	10
Art. 2.4 – Obblighi di informativa alla clientela.....	10
Art. 2.5 – Attestazione di rischio.....	11
Art. 2.6 – Periodi di osservazione.....	11
Art. 2.7 – Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del codice - Denuncia dei sinistri.....	11
Art. 2.8 – Gestione delle vertenze.....	11
Capitolo 2 – Condizioni Aggiuntive Per La Copertura Di Rischi Non Compresi Nell'assicurazione Obbligatoria.....	11
Art. 2.9 – Limitazione all'azione di rivalsa, rinuncia alla rivalsa e condizioni aggiuntive (Operante se corrisposto il relativo premio e se espressamente richiamata in Polizza).....	11
Capitolo 3 – Condizioni Speciali Di Assicurazione.....	12
Art. 2.10 – Forma tariffaria e altre condizioni speciali (Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate in Polizza).....	12
SEZIONE III 2 – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.).....	20
Capitolo 1 - Furto.....	20
Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione.....	20
Art. 3.2 – furto totale e furto parziale.....	20
Art. 3.3 – Definizione di furto totale.....	20
Capitolo 2 - Incendio.....	20
Art. 3.4 – Incendio.....	20
Capitolo 3 – Ricorso Terzi Da Incendio.....	20
Art. 3.4.1 – Ricorso terzi da incendio (sempre compresa gratuitamente nella garanzia Incendio).....	20
Capitolo 4 – Eventi Speciali.....	21
Art. 3.5 – Atti vandalici ed eventi sociopolitici..... (valida solo per Autocarri, Autocaravan-Camper, Autoveicoli per uso speciale, Autoveicoli per trasporti specifici e Rimorchi relativi)	21
Art. 3.6 – Eventi naturali (garanzia acquistabile fino al 30/9/2024)..... (valida solo per Autocarri, Autocaravan-Camper, Autoveicoli per uso speciale, Autoveicoli per trasporti specifici e Rimorchi relativi)	21
Art. 3.6 Bis – Eventi naturali base (garanzia acquistabile a partire dal 1/10/2024)..... (Valida solo per autocarri, autocaravan-camper, autoveicoli per uso speciale, autoveicoli per trasporti specifici e rimorchi relativi)	21
Art. 3.6 Ter – Eventi naturali plus (garanzia acquistabile a partire dal 1/10/2024)..... (Valida solo per autocarri, autocaravan-camper, autoveicoli per uso speciale, autoveicoli per trasporti specifici e rimorchi relativi)	21
Art. 3.6 Quater – Esclusioni specifiche relative al Capitolo 4 – Eventi Speciali.....	21
Capitolo 5 – Danni Accidentali.....	22
Art. 3.7 – Collisione..... (valida solo per Autocarri fino a 35 q.li p.c.p.c., Autoveicoli per uso speciale fino a 35 q.li p.C.P.C., Autoveicoli per trasporti specifici fino a 35 q.li p.C.P.C. e per Autocaravan-Camper)	22
Art. 3.8 – kasko..... (Valida solo per Autocarri, Autoveicoli per uso speciale, Autoveicoli per trasporti specifici e Rimorchi relativi)	22
Capitolo 6 - Cristalli.....	22
Art. 3.9 – Cristalli..... (valida solo per Autocarri, Autocaravan, Autoveicoli per uso speciale e Autoveicoli per trasporti specifici)	22
Capitolo 7 – Garanzie Accessorie.....	23
Art. 3.10 – Garanzie accessorie “A” (valida solo per Autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 Q.li).....	23
Art. 3.11 – Garanzie accessorie “B” (valida solo per Autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 Q.li).....	24

NORME VALIDE PER TUTTA LA SEZIONE “GARANZIE OFFERTE DALLA SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI”	25
Art. 3.12 – Esclusioni valide per la sezione corpi veicoli terrestri	25
Art. 3.13 – Determinazione del valore assicurato	25
Art. 3.14 – Obblighi in caso di sinistro	25
Art. 3.15 – Ritrovamento del veicolo rubato	26
Art. 3.16 – Accertamento ed indennizzo del danno	26
Art. 3.17 – Definizione di danno totale	26
Art. 3.18 – Definizione di danno parziale	26
Art. 3.19 – Relitto	26
Art. 3.20 – Determinazione dell'ammontare del danno	26
Art. 3.20.1 – Rete Convenzionata (Valido solo per Autocarri fino a 35 q.li p.C.P.C., Autoveicoli ad uso speciale e/o specifico fino a 35 q.li p.C.P.C. e per Autocaravan-Camper)	
Art. 3.20.2 – Fuori Rete Convenzionata (Sempre valida per i veicoli non elencati al punto precedente).	26
Art. 3.21 – Criteri di determinazione del danno	27
Art. 3.21.1 – Danno Parziale	27
Art. 3.21.2 – Danno Totale	27
Art. 3.22 – Opzione rimpiazzo del veicolo entro 12 mesi dalla prima immatricolazione	27
(Valido solo per Autocarri fino a 35 q.li p.C.P.C., Autoveicoli ad uso speciale e/o specifico fino a 35 q.li p.C.P.C. e per Autocaravan-Camper)	
Art. 3.22.1 – Entro 12 mesi (365 giorni) dalla data di prima immatricolazione	27
Art. 3.23 – Opzione rimpiazzo del veicolo oltre 12 mesi dalla prima immatricolazione	27
(Valido solo per Autocarri fino a 35 q.li p.C.P.C., Autoveicoli ad uso speciale e/o specifico fino a 35 q.li p.C.P.C. e per Autocaravan-Camper)	
Art. 3.23.1 – Oltre 12 mesi (365 giorni) dalla data di prima immatricolazione:	27
Art. 3.24 – Pagamento dell'indennizzo	28
Art. 3.25 – Somme assicurate al netto di I.V.A. (Imposta sul valore aggiunto) o con I.V.A. Parziale	28
Art. 3.26 – Determinazione del premio	28
Art. 3.27 – Garanzie prestate e relativi scoperti e franchigie	28
Art. 3.28 – Rinuncia al diritto di surrogazione (per le garanzie kasko, collisione e collisione)	29
Art. 3.29 – Regola proporzionale	29
SEZIONE III 3 – GARANZIE ACCESSORIE	30
Capitolo 1 – Garanzia Assistenza	30
Art. 4.1 – Garanzia assistenza	30
Art. 4.2 – Garanzie prestate	30
Art. 4.3 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia assistenza	31
Art. 4.4 – Obblighi in caso di sinistro	32
Capitolo 2 – Garanzia Tutela Legale	32
Art. 5.1 – Condizioni particolari relative alle garanzie “tutela legale della circolazione” e “tutela legale recupero punti patente”	32
Art. 5.2 – Esclusioni e limiti specifici relativi alle garanzie “tutela legale della circolazione” e “tutela legale recupero punti patente”	32
Art. 5.3 – Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia	32
Art. 5.4 – Gestione del sinistro	33
SOTTO SEZIONE 1 – TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE	33
Art. 5.5 – Oggetto dell'assicurazione	33
Art. 5.6 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia “tutela legale della circolazione”	33
SOTTO SEZIONE 2 – TUTELA RECUPERO PUNTI PATENTE	34
Art. 5.7 – Patente a punti	34
Art. 5.8 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia recupero punti patente	34
Art. 5.9 – Obblighi in caso di sinistro	34
Art. 5.10 – Modalità di liquidazione	34
Capitolo 3 – Infortuni Del Conducente	35
Art. 6.1 – Oggetto dell'assicurazione	35
Art. 6.2 – Esclusioni	35
Art. 6.3 – Indipendenza da obblighi assicurativi di legge	35
Art. 6.4 – Rinuncia al diritto di surrogazione	35
Art. 6.5 – Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell'indennità	35
Art. 6.6 – Determinazione dell'indennizzo	35
Art. 6.7 – Risoluzione delle controversie sul grado d'invalidità	36
Art. 6.8 – Morte da infortunio	36
SEZIONE ESTENSIONE DELLA GARANZIA INFORTUNIO DEL CONDUCENTE	37
Art. 6.9 – Oggetto della garanzia infortuni trasportati	37
Art. 6.10 – Oggetto della garanzia rimborso spese mediche da infortunio	37
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO	39
Art. 7.1 – Richiesta di risarcimento danni (R.C.A.) ai sensi degli Articoli 149 E 150 del Codice - DENUNCIA DEI SINISTRI	39
Art. 7.2 – Richiesta cosa fare in caso di sinistro CVT e/o garanzie accessorie	39
APPENDICE NORMATIVA	40
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	44

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all'interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

ARBITRATO: Clausola con la quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

AREE AEROPORTUALI: Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

ASSICURATO: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo. Per la Sezione Garanzia Assistenza, limitatamente alle prestazioni "spese di albergo" e "rientro nella residenza o proseguimento del viaggio", sono assicurati anche i trasportati presenti nel veicolo al momento del sinistro.

ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione.

ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO): Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.

AUTOARTICOLATI: Veicoli definiti dall'art. 54, comma 1, lettera i) del Codice della Strada.

AUTOBUS: Veicoli definiti dall'art. 54, comma 1, lettera b) del Codice della Strada.

AUTOCARRI: Veicoli definiti all'art. 54, comma 1, lettera d) del Codice della Strada.

AUTOCARAVAN: Veicoli definiti dall'art. 54, comma 1, lettera m) del Codice della Strada.

AUTORIPARATORE CONVENZIONATO (STRUTTURA CONVENZIONATA): Autoriparatore convenzionato con NOBIS o con altra società eventualmente preposta da NOBIS.

AUTOSNODATI: Veicoli definiti dall'art. 54, comma 1, lettera l) del Codice della Strada.

AUTOTRENI: Veicoli definiti dall'art. 54, comma 1, lettera h) del Codice della Strada.

AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI: Veicoli definiti dall'art. 54, comma 1, lettera f) del Codice della Strada.

AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE: Veicoli definiti dall'art. 54, comma 1, lettera g) del Codice della Strada.

BROKER: Intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione.

CICLOMOTORI TRASPORTO COSE: Veicoli definiti dall'art. 52 comma 2 del Codice della Strada.

CARTA VERDE: Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in essa indicati.

CENTRO CONVENZIONATO/RETE CONVENZIONATA: La carrozzeria/officina che ha sottoscritto una specifica convenzione con Nobis. Durante il periodo di garanzia del Veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione sono equiparate alla "Rete convenzionata" (con esclusione di quanto previsto per la procedura di pagamento diretto) le Concessionarie della casa automobilistica produttrice del Veicolo assicurato.

CESSAZIONE DEL RISCHIO: A seguito di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato.

CESSIONE DEL CONTRATTO: Facoltà concessa al Contraente di cedere il Contratto a seguito dell'alienazione del veicolo.

CLASSE UNIVERSALE - CU: Classe di "Conversione universale" risultante dall'attestazione dello stato di rischio rilasciato dall'Impresa di Assicurazione (Regolamento ISVAP n. 4/2006).

COASSICURAZIONE: Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (di seguito Codice): Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

COMMITTENTE: Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un'opera.

CONDUCENTE: La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.

CONSAP: La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it).

CONTRAENTE: La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendone i relativi obblighi, tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.

DECORRENZA DELLA GARANZIA: L'assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati in polizza se è stato pagato il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

DELITTO COLPOSO: Danno determinato da un fatto, espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà o intenzione di causare l'evento lesivo.

DANNO DOLOSO: Danno determinato da un fatto illecito di natura dolosa commesso volontariamente.

DANNO EXTRA CONTRATTUALE: Danno conseguente a fatto illecito che non presume l'esistenza di alcun rapporto contrattuale.

DANNO PARZIALE: Ogni danno il cui ammontare sia inferiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

DANNO PRETERINTENZIONALE: Danno determinato da un fatto illecito di natura dolosa dal quale derivano conseguenze più gravi rispetto a quelle volute da colui che ha agito per commettere l'illecito.

DANNO TOTALE: Per danno totale si intende la perdita del veicolo in caso di:

- furto o rapina del veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
- eventi fra quelli assicurati che determinino al veicolo danni di importo pari o superiore all'80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

DEGRADO: Deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura compreso il chilometraggio.

DENUNCIA: Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall'Assicurato all'Impresa.

DURATA CONTRATTO: Il periodo di validità del contratto che ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.

ESPLOSIONE: Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FAMIGLIARE CONVIVENTE: Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

FATTO ILLECITO: Qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico.

FRANCHIGIA: Importo prestabilito che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

FURTO: Reato previsto dall'art. 624 Cod. Pen. perpetrato da chiunque s'impadronisca della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

IMPRESA: NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., che presta le garanzie stabilite nel contratto.

INCENDIO: L'autocombustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

INCIDENTE: Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale. **Per la garanzia Assistenza stradale è il sinistro** che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INDENNIZZO O INDENNITÀ: La somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.

INFORTUNIO: L'evento, connesso con la circolazione del veicolo, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

INSORGENZA DEL SINISTRO: Per insorgenza del sinistro si intende:

- il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento di danni extracontrattuali;
- il momento in cui l'Assicurato, la Controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto in tutti gli altri casi.

INTERMEDIARIO: La persona fisica o giuridica regolarmente iscritta nel R.U.I., che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa, e tramite la quale è stato stipulato il Contratto.

INVALIDITÀ PERMANENTE: Perdita o diminuzione, in via definitiva ed irrimediabile, della capacità lavorativa generica del soggetto assicurato.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP.

LEASING: Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

LEGGE: Il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 - "Codice delle Assicurazioni Private", i relativi regolamenti attuativi ed il regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 N° 973) sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.

LOCATARIO: L'utilizzatore di un Veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

MACCHINE AGRICOLE: Veicoli definiti dall'art. 57 del Codice della Strada.

MACCHINE OPERATRICI: Veicoli definiti dall'art. 58 del Codice della Strada.

MASSIMALE: Il limite massimo dell'esposizione dell'Assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile. Per le altre garanzie è la somma assicurata che costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dall'Impresa.

MEDIAZIONE: Istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione tra soggetti privati dei conflitti relativi a "diritti disponibili".

MOTOCARRO: Motoveicolo a tre ruote destinato al trasporto di cose (art. 53 c.1 lett. d) del Codice della Strada).

MOTOVEICOLI: Veicoli definiti dall'art. 53 del Codice della Strada adibiti al trasporto di cose.

NORME TARIFFARIE: Le norme di NOBIS che indicano le modalità di applicazione della Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i Premi applicabili in casi particolari.

PERCORSI FUORI STRADA: Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" di cui all'Art. 2 Codice della Strada.

PERIODO DI ASSICURAZIONE: Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

PERIODO DI OSSERVAZIONE: Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalla Condizione Speciale G, sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

POLIZZA: L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.

PREMIO: Somma di denaro dovuta dal Contraente all'Impresa, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

PROCEDIMENTO PENALE: Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona, di norma attraverso l'informazione di garanzia.

PROCESSO CIVILE: Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti di parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice di Pace o al Tribunale.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO: L'intestatario al PRA del veicolo o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

PRESTAZIONE: Per la garanzia Assistenza Stradale è l'aiuto che, in caso di sinistro, l'Impresa deve fornire all'Assicurato, nel momento del bisogno, tramite la Struttura Organizzativa.

QUADRICICLI TRASPORTO COSE: Veicoli a quattro ruote la cui massa a vuoto non è superiore a 550 Kg., esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, che siano capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima pari ad 80 km/h e la cui potenza massima netta del motore sia inferiore o uguale a 15 KW (articolo 53, comma 1, lettera h) del Codice della Strada e D.M. Trasporti del 5 aprile 1994).

QUIETANZA: È il documento che può emettere l'impresa per attestare il pagamento delle rate di premio successive alla stipulazione della polizza. Deve recare la firma della persona autorizzata ad effettuare l'incasso, nonché la data (e a volte l'ora) dell'avvenuto incasso.

RAPINA: Reato, previsto all'art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

RECESSO: Atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale al verificarsi delle circostanze previste dall'art 1.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

REATO: Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

RELITTO: Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

RESIDENZA: Il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico.

RESPONSABILITÀ MINORITARIA: La responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PARITARIA: Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE: Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO: La polizza riprende i suoi effetti dopo il periodo di sospensione.

RIMORCHI: Veicoli definiti dall'art. 56 punti 1. e 2. del Codice della Strada.

RIMORCHI AGRICOLI: Veicoli definiti dall'art. 57 punti 2. lettera b) par. 2) del Codice della Strada.

RISARCIMENTO: La somma dovuta dall'Impresa a terzi danneggiati in caso di sinistro.

RISCHIO: La probabilità che si verifichi il Sinistro.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: È la facoltà concessa all'Assicurato di risolvere il contratto a seguito di vendita, distruzione o esportazione definitiva all'estero del veicolo assicurato.

SCOPERTO: Importo espresso in percentuale sull'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro, con un minimo espresso in cifra fissa.

SCOPPIO: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

SEMI RIMORCHI: Veicoli definiti dall'art. 56 punto 3. del Codice della Strada.

SINISTRO: Il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOSPENSIONE DEL CONTRATTO: La polizza che cessa i suoi effetti sino alla data della sua eventuale riattivazione.

SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO: Spese mediche rese necessarie a seguito di infortunio.

SPESE DI SOCCOMBENZA: Spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile.

STATO DI NECESSITÀ: L'essere costretto a compiere un'azione dall'esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: La struttura dell'Impresa costituita da tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza.

TARGHE SPECIALI: Le targhe speciali sono targhe di riconoscimento per veicoli che non sono di proprietà di privati cittadini e che sono soggetti a normative particolari. Sono utilizzate per identificare veicoli di enti statali, rappresentanze diplomatiche, forze dell'ordine e altre autorità.

TARIFFA: La Tariffa di NOBIS in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

TERZI (garanzia R.C.A.): Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.

TERZI (garanzie diverse da R.C.A.): Di norma non rivestono qualifica di terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia; b) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; c) in caso di Contraente in forma societaria, i soggetti aventi con gli Amministratori un rapporto riconducibile a quanto indicato nelle precedenti lettere.

TRANSAZIONE: Accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso anche giudiziale.

USURA: Forma di deterioramento, avuto riguardo al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al chilometraggio, alla data di immatricolazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti.

VALORE A NUOVO: Valore di listino a nuovo del veicolo di prima immatricolazione risultante dalle riviste specializzate oppure, in via sussidiaria, il valore indicato nella fattura di acquisto comprensivo degli accessori e dell'IVA (salvo che all'Assicurato/Contraente sia consentita la detrazione a norma di Legge).

VALORE COMMERCIALE:

A. Il valore del listino "Veicoli Usati" riportato dalla rivista specializzata "Eurotax" o, in mancanza, il valore corrispondente evincibile da altra rivista di settore specializzata;

B. per tutti i veicoli non riconducibili ad alcuna rivista specializzata, il valore del bene in comune commercio.

VEICOLO: Il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo.

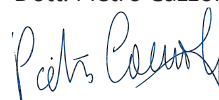
Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.

Resta inteso che saranno assicurabili unicamente i veicoli immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

Con il termine "Veicolo" s'intendono ai sensi del presente contratto unicamente i veicoli rientranti nei seguenti settori: **SETTORE III AUTOBUS – SETTORE IV AUTOCARRI – SETTORE VI MACCHINE OPERATRICI – SETTORE VII MACCHINE AGRICOLE**

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
Dott. Pietro Cazzola



SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Edizione tariffaria 01.10.2024 – NT.RCA.2018.001-2025.002

In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti. Per una migliore lettura sono state evidenziate **in verde** le norme più importanti a cui prestare attenzione e le parti delle Condizioni di Assicurazione recanti esclusioni, decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal **Contraente/Assicurato**.

Art. 1.1 – DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati in **polizza** se è stato pagato il **premio** o la prima rata di **premio**; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza.

In caso di frazionamento del premio, se il Contraente non paga alle singole scadenze, l'assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l'assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (Art. 1901 comma 2 Codice Civile).

La periodicità del premio è ANNUALE. Ai sensi della vigente normativa, l'Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n° 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettate dall'eventuale intermediario comunque inteso.

Tale disposizione si applica anche a polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.

Art. 1.2 – SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO – DUPLICATO DI POLIZZA

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione, NOBIS vi provvede **previa restituzione di quello da sostituire**.

Nel caso in cui il certificato si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, NOBIS rilascia un duplicato **su richiesta del Contraente**.

Se la perdita della Polizza sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, NOBIS si riserva la facoltà di richiedere copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

Art. 1.3 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contratto è stipulato ed il relativo premio è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e riportate in polizza. Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto, così come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Sono rilevanti ai fini della determinazione del premio le dichiarazioni relative alla residenza del proprietario o alle caratteristiche tecniche del veicolo.

La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente a NOBIS e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio.

La mancata comunicazione di variazioni che determinano l'aggravamento del rischio può comportare l'inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile auto, NOBIS qualora sia obbligata a risarcire i danni in base all'art. 144 del Codice delle Assicurazioni in **base al** principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.4 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa rilasciata, su richiesta, da NOBIS al Contraente.

Per la circolazione all'estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla polizza. NOBIS risponde, inoltre, entro i massimali della **polizza** ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato).

La **Carta Verde** è valida per il periodo in essa indicato. NOBIS, qualora sia applicabile la normativa prevista dall'Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile in materia di sospensione di garanzia o quella prevista alla scadenza contrattuale dall'Art. 170 bis del d.lgs 209/2005 (vedi anche art. 1.5 "Durata del contratto"), risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del contratto, a condizione che al momento del sinistro il rischio non sia assicurato presso altra Impresa.

Qualora la **polizza**, in relazione alla quale è rilasciata la **Carta Verde**, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla **Carta Verde**, è convenuto che anche questa cessi di avere validità ed **il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a NOBIS; l'uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della polizza è pertanto illecito**.

Art. 1.5 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.

NOBIS è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal **Contraente** per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

Art. 1.6 – RINNOVO DEL CONTRATTO

Al termine dell'annualità è facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il pagamento del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie proposte da NOBIS, per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto. NOBIS provvederà alla consegna del certificato.

Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in vigore all'atto del rinnovo stesso.

Art. 1.7 – DIRITTO DI RECESSO

(valido solo per le polizze stipulate a distanza)

Il Contraente entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all'Intermediario con cui il contratto è stato concluso e a NOBIS, allegando in originale scheda di polizza, certificato di assicurazione e Carta Verde. Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. Alla ricezione di tutti i documenti NOBIS è tenuta a rimborsare la parte di premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 1.8 – SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

SOSPENSIONE DEL CONTRATTO (CLAUSOLA AUTOMATICAMENTE PRESTATATA) - Valida per contratti per i quali il Contraente/Assicurato ha fatto richiesta di sospensione dopo il 23 dicembre 2023

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a formulare un'apposita richiesta a NOBIS, che dovrà essere corredata dalla Dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Detta richiesta dovrà essere predisposta in forma scritta e dovrà essere recapitata all'Impresa per il tramite dell'Intermediario che ha in carico la gestione del contratto oppure, in alternativa, direttamente all'Impresa a mezzo raccomandata AR o p.e.c.

Si specifica che detta facoltà di sospensione della copertura opera automaticamente per l'Assicurato, il quale dovrà avere cura d'indicare nella propria richiesta la data di avvio della sospensione e la data nella quale la sospensione cesserà di avere effetto tramite la riattivazione della copertura. L'Impresa rilascia apposita appendice contrattuale attestante l'avvenuta sospensione dei termini iniziali e finali della stessa.

Si specifica altresì che la sospensione potrà avere una durata massima di 10 mesi (11 mesi per veicoli storici ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992), all'interno della singola annualità assicurativa, e non sussiste alcuna durata minima. È possibile prorogare più volte la sospensione in corso, con un preavviso di almeno 10 giorni (5 giorni per i veicoli storici ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992) rispetto alla data di riattivazione precedentemente comunicata. Resta comunque confermata anche al ricorrere di tale fattispecie la durata massima della sospensione all'interno della singola annualità assicurativa. Al momento della sospensione l'Assicurato s'impegna a non utilizzare e a provvedere alla distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde.

Qualora tali documenti non fossero più in suo possesso, il Contraente dovrà consegnare copia della denuncia presentata all'Autorità competente. L'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai Terzi danneggiati in conseguenza dell'utilizzo improprio della documentazione assicurativa nel periodo di sospensione del contratto e dopo la comunicazione d'interruzione della copertura.

La sospensione decorre dalle ore 24:00 della data indicata sulla richiesta formulata dall'Assicurato.

Qualora, invece, su un contratto sospeso si sia verificata una delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dai successivi articoli 1.9 e 1.10, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO - Valida per contratti per i quali il Contraente/Assicurato ha fatto richiesta di sospensione dopo il 23 dicembre 2023

All'atto della riattivazione del contratto, come indicato nell'Appendice contrattuale menzionata al capitolo "Sospensione del contratto", il Premio viene determinato da NOBIS sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sospeso. La riattivazione è possibile sia sullo stesso Veicolo che su di un altro Veicolo, della medesima tipologia, purché il Proprietario assicurato (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o persona coniugata, unita civilmente o convivente di fatto. In caso di riattivazione del contratto su di un altro Veicolo occorre inoltre che il precedente Veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

La formula tariffaria in corso sul contratto sostituito si applica anche su quello sostituito purché sia compatibile con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.

Il Periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.

La riattivazione del contratto decorre dalle ore 24.00 della data indicata sulla richiesta formulata dall'Assicurato.

ESCLUSIONI

Non è consentita la sospensione per i contratti:

- vincolati a seguito di leasing o finanziamento, salvo autorizzazione da parte della società vincolataria;
- per l'assicurazione temporanea di veicoli a motore usati, circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione;
- con durata inferiore all'anno;
- che si trovino nell'ultimo giorno di validità;
- in ordine ai quali il Veicolo è oggetto di furto/vendita/conto vendita/demolizione/esportazione all'estero.

Art. 1.9 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a NOBIS l'eventuale trasferimento di proprietà del Veicolo, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

L'alienante, previa restituzione all'Intermediario, al quale è assegnato il contratto, del certificato e dell'eventuale Carta Verde relativi al Veicolo alienato, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro Veicolo, della medesima tipologia, di sua proprietà o di proprietà del coniuge o del convivente di fatto o della persona unita civilmente. Nel caso di società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del veicolo da società di persone a socio della società stessa o viceversa. In questo caso NOBIS procede al conguaglio dell'eventuale maggior Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile; la formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato. NOBIS provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del Veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al Veicolo alienato viene ceduto all'acquirente, il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a NOBIS e comunque entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di compravendita certificata, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario. Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento di premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio. Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso Veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: NOBIS pertanto non rilascerà l'Attestazione.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a NOBIS restituendo contestualmente certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde oppure dichiarandone in forma scritta e sotto la propria responsabilità, attraverso una dichiarazione avente la forma della autocertificazione, la loro distruzione. NOBIS, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti o sia pervenuta la sopracitata dichiarazione.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del Veicolo, il Premio corrisposto e non usufruito, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. NOBIS procede inoltre, con le medesime modalità sopra indicate, al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio, anche nel caso di documentata consegna del Veicolo in conto vendita a condizione che siano stati restituiti all'Intermediario di NOBIS il certificato di assicurazione e l'eventuale la Carta Verde. In caso di successivo trasferimento di proprietà del Veicolo stesso il Contraente ha diritto, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi, dal momento della consegna in conto vendita del Veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).

Art. 1.10 – CESSAZIONE DEL RISCHIO

Art. 1.10.1 – DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di Rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del Veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a NOBIS, restituendo il certificato di assicurazione e l'eventuale la Carta Verde all'Intermediario al quale è assegnato il contratto oppure dichiarandone in forma scritta e sotto la propria responsabilità, attraverso una dichiarazione avente la forma della autocertificazione, la loro distruzione.

Il Contraente deve inoltre consegnare a NOBIS:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del Veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del Veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto viene reso valido per un altro Veicolo, della medesima tipologia, appartenente al Proprietario del Veicolo documentalmente distrutto, demolito od esportato o al coniuge o al convivente di fatto o a persona unita civilmente. Nel caso di società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del veicolo da società di persone a socio della società stessa o viceversa.

NOBIS procede al conguaglio dell'eventuale maggior Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito, per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. NOBIS provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale. La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del Veicolo e NOBIS rimborsa al Contraente, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, **al netto di imposte e contributi**, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti oppure sia stato dichiarato in forma scritta, attraverso una dichiarazione avente la forma della autocertificazione, la loro distruzione.

Qualora certificato e Carta Verde siano andati distrutti con il Veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del Veicolo, il Premio corrisposto e non usufruito, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, **al netto di imposte e contributi**, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

NOBIS procede inoltre, con le medesime modalità sopra indicate, al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Art. 1.10.2 – FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione a NOBIS, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione e l'eventuale la Carta Verde all'Intermediario al quale è assegnato il contratto.

Il Contraente deve inoltre consegnare a NOBIS copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Il Contraente, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell'articolo 1.8 – "Sospensione e riattivazione del contratto", può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto viene reso valido per un altro Veicolo, della medesima tipologia, **appartenente al Proprietario del Veicolo documentalmente rubato o al coniuge o al convivente di fatto o a persona unita civilmente**. Nel caso di società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del veicolo da società di persone a socio della società stessa o viceversa.

NOBIS procede al conguaglio dell'eventuale maggior Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito, per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. NOBIS provvede, **limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto**, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e NOBIS rimborsa al Contraente, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, **al netto di imposte e contributi**, per ogni giorno di garanzia residua.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso il Premio corrisposto e non usufruito, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, **al netto di imposte e contributi**, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

NOBIS procede inoltre, con le stesse modalità sopra indicate, al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Art. 1.10.3 – SEZIONI DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI

Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Auto, in caso di cessazione del rischio a seguito di **sinistro** indennizzabile ai sensi di **polizza** che comporti la perdita totale e definitiva del **veicolo** assicurato e senza sostituzione con altro veicolo, non si procede ad alcun rimborso di premio ed il Contraente, nel caso di frazionamento del premio di polizza, è tenuto a completarne il pagamento annuo.

Art. 1.11 – FORO COMPETENTE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n° 206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove l'Assicurato ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l'Intermediario al quale è assegnato il contratto.

Verificata la fondatezza del diritto all'indennizzo da parte dell'Assicurato, in presenza di una richiesta di risarcimento non superiore a 15.000€, eventuali controversie possono essere trattate anche per il tramite della Conciliazione paritetica.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

Art. 1.12 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da NOBIS.

Art. 1.13 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 1.14 – POLIZZE VINCOLATE

Nel caso di veicoli locati in leasing, veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la Polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo indicato in Polizza a favore dell'Ente vincolatario. NOBIS si obbliga, per la durata della Polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a:

- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente;
- comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stata coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all'Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata accettazione da parte del Contraente della proposta di rinnovo di NOBIS, fermo restando che, il mancato pagamento del Premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 1891 2° comma del Codice Civile, in caso di danni relativi al Veicolo assicurato l'indennizzo da liquidarsi verrà corrisposto all'Ente nella sua qualità di proprietario del Veicolo e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo potrà essere corrisposto all'Assicurato con il consenso scritto dell'Ente.

Art. 1.15 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 1260 del Codice Civile, le Parti pattuiscono che il Contraente e/o l'Assicurato non potranno/potrà cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell'Impresa che dovrà essere rilasciato dalla stessa entro 4 giorni da quando l'Assicurato ne ha fatta eventuale richiesta. Una volta trascorso tale termine senza alcuna comunicazione da parte di NOBIS, il Contraente e/o l'Assicurato potranno/potrà liberamente cedere i diritti derivanti dal presente contratto. Tale consenso si intende già prestato, da parte dell'Impresa, nel caso di riparazione del Veicolo presso un Autoriparatore convenzionato con l'Impresa o con altra società eventualmente preposta dall'Impresa stessa.

Art. 1.16 – CLAUSOLA BROKER

(valida solo per le polizze intermedie da Broker)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker, il quale tratterà con NOBIS.

Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata AR, fax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.

Art. 1.17 – SANCTIONS CLAUSE

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE III 1 – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)

Questa sezione è suddivisa in 3 capitoli principali (*Responsabilità Civile Autoveicoli – Condizioni aggiuntive per la copertura di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria – Condizioni speciali di assicurazione*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

CAPITOLO 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI

(Garanzia base, sempre operante)

Art. 2.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Impresa assicura i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dall'utilizzo del Veicolo indicato in polizza conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto, da chiunque guidato, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'art. 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza.

La garanzia non è operante per i rischi derivanti dalla circolazione all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aereomobili, sia civili che militari, in assenza di preventiva autorizzazione dell'Ente competente dell'area aeroportuale. In presenza delle prescritte autorizzazioni la garanzia è prestata entro il limite del massimale minimo di legge.

La sosta, la fermata, il movimento del Veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione. Non sono assicurati i rischi della Responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'art. 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

L'assicurazione copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione, fermo il disposto dell'articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali). Resta inteso che la copertura assicurativa all'interno di aree diverse rispetto a quelle destinate alla pubblica circolazione opererà a condizione che l'Assicurato abbia ottenuto le relative autorizzazioni all'accesso, in tal caso la garanzia è prestata entro il limite del massimale minimo di legge. Qualora il veicolo assicurato fosse destinato, in tutto o in parte, alla circolazione all'interno di aree aeroportuali, si ricorda che detta circostanza dovrà essere dichiarata al momento della sottoscrizione del contratto;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi forniti di targa propria, a condizione che venga dichiarato in Polizza che il Veicolo traina un rimorchio fornito di targa propria e solo se questo risulta agganciato al Veicolo trainante;
6. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del Veicolo;
7. **PER LE MACCHINE AGRICOLE:** la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi agricoli;
8. **PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:** la responsabilità dell'istruttore. Inoltre, sono considerati Terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
9. **PER MOTOVEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO ED AUTOBUS:** la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del Veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
10. **PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:** la responsabilità del Proprietario e del Committente per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi;
11. **PER I RIMORCHI:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato dai Sinistri provocati nel territorio della Germania, della Spagna, della Grecia e della Francia dal Veicolo descritto in Polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi;
12. **PER GLI AUTOCARAVAN:** il sovrappeso del Veicolo, purché il peso dello stesso non superi di più del 20% quanto riportato nella Carta di Circolazione; in ogni caso tale sovrappeso deve essere causato da attrezzature inerenti l'uso specifico del Veicolo.

NOBIS inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in Polizza.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 8, 9, 10 e 11 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Qualora in Polizza siano indicati un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, l'assicurazione si riferisce al "Rischio statico" (vedi Condizione Speciale I Rimorchi - Rischio Statico).

Art. 2.2 – SOGGETTI ESCLUSI

L'Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro. Sono inoltre esclusi i soli Danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- a) il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b).

Art. 2.3 – ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante nelle seguenti ipotesi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al Conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- se la circolazione all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, sia civili che militari, avviene in assenza di preventiva autorizzazione dell'Ente competente dell'area aeroportuale;
- nel caso di Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti e sempreché la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla Legge vigente;
- nel caso di Veicolo con "targa prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il Veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- se il Conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada;
- nel caso di Veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
- per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul Veicolo indicato in Polizza;
- per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- in caso di dolo del conducente;
- se il Veicolo non è idoneo alla circolazione a norme delle disposizioni in vigore.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice, NOBIS eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

NOBIS rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- il conducente guida con patente scaduta, purché la patente venga rinnovata entro i successivi 180 giorni ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo.

Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del Conducente, in ipotesi di danni cagionati da Conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal Locatario in caso di veicolo in Leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'art. 94, comma 4 bis, del Codice della Strada), l'Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero dal Locatario o dall'usufruttuario o dall'acquirente o dall'intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 122 del Codice, comma 3, nelle quali il Veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.

Art. 2.4 – OBBLIGHI DI INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

NOBIS, nella sezione del proprio sito internet dedicata ai suoi Clienti, mette a disposizione del Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione che contiene:

- la data di scadenza del contratto;
- le indicazioni per acquisire informazioni sul premio di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso l'Intermediario al quale è assegnato il contratto;
- le modalità per effettuare il rimborso degli importi pagati per i sinistri, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito (se tale facoltà è prevista dalla formula tariffaria applicata al contratto).

Art. 2.5 – ATTESTAZIONE DI RISCHIO

NOBIS consegna al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del veicolo assicurato, secondo quanto previsto dall'Art. 134 del Codice (vedi testo in Appendice normativa), mettendola a disposizione nell'Area Clienti del sito www.nobis.it.

Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, quest'ultima acquisirà l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.

NOBIS rilascia altresì al Contraente, in caso di cessazione del rischio, se il periodo di osservazione risulta concluso, l'attestazione relativa all'annualità in corso riportante le classi contrattuale e universale (CU) effettivamente maturate al momento della risoluzione.

In caso di riattivazione del contratto sospeso, NOBIS consegna l'attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.

NOBIS consegna per via telematica agli aventi diritto che ne facciano richiesta, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta, attestazione relativa all'ultima annualità compiuta. NOBIS non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso della polizza non seguita da riattivazione;
- polizza che abbia avuto una durata inferiore ad un anno;
- polizza che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- polizza con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;
- polizza annullata o risolta anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora concluso il periodo d'osservazione;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Art. 2.6 – PERIODI DI OSSERVAZIONE

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalla Condizione Speciale G, sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Art. 2.7 – RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI

Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, la richiesta di risarcimento è presentata, alla Sede dell'Impresa con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma, fax al n. +39 011 4518753 o tramite posta elettronica all'indirizzo sinistrica@nobis.it; o all'Intermediario presso il quale è stato stipulato il contratto, con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma o fax.

In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro in originale redatta sul modulo, fornito da NOBIS, "Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro", conforme a quello previsto dal Regolamento 56/2025.

La predetta Denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.) dandone preventivo avviso telefonico all'Impresa contattando il numero verde 800.196.958 (dall'Italia) o il numero +39 011 4518751 (dall'estero).

La Denuncia deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro, come sopra indicati, può comportare per NOBIS gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 2.8 – GESTIONE DELLE VERTENZE

NOBIS assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

NOBIS non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora NOBIS lo richieda espressamente.

CAPITOLO 2 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Art. 2.9 – LIMITAZIONE ALL'AZIONE DI RIVALSA, RINUNCIA ALLA RIVALSA E CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(Operante se corrisposto il relativo premio e se espressamente richiamata in Polizza)

A) Rinuncia alla rivalsa per i danni alla persona subiti dai Trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza.

Rivalsa limitata all'importo di € 5.000,00 per i Sinistri causati da guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'Impresa, a parziale deroga dell'articolo 2.3 - "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente, dell'Intestatario al PRA e del Conducente:

- nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza;
- nel caso di Sinistri che comportino danni alla persona subiti dai Trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. L'Impresa si riserva il diritto di rivalsa integrale verso il Conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;

- nel caso di Sinistri cagionati durante la conduzione del veicolo da parte di una persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui il Contraente e/o l'Intestatario al PRA fossero a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa", limita all'importo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nel caso di sinistri causati da guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

B) Rinuncia alla rivalsa per i danni alla persona subiti dai Trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza.

Rivalsa limitata all'importo di € 5.000,00 per i Sinistri causati da guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è concesso in uso dalla Persona giuridica Proprietaria/Locataria ai propri Dipendenti o Collaboratori anche occasionali, l'Impresa, a parziale deroga dell'articolo 2.3 - "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Persona giuridica Proprietaria/Locataria e del Conducente:

- nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza ;
- nel caso di Sinistri che comportino danni alla persona subiti dai Trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. L'Impresa si riserva il diritto di rivalsa integrale verso il Conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;
- nel caso di Sinistri cagionati durante la conduzione del veicolo da parte di una persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa", limita all'importo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nel caso di sinistri causati da guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui la Persona giuridica Proprietaria/Locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

C) Trasporto di merci pericolose (infiammabili e tossiche) su veicoli abilitati come da Carta di circolazione (Riservato rischio direzione)

La copertura è estesa alla responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dal trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, radioattive, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili) nei limiti del massimale indicato in polizza.

D) Trasporto di merci pericolose (gas tossici e materie esplosive) su veicoli abilitati come da Carta di circolazione (Riservato rischio direzione)

La copertura è estesa alla responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dal trasporto di gas tossici (acido cianidrico, ammoniacale, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, etc.) o materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, etc.) nei limiti del massimale indicato in polizza.

D2) Carico e scarico effettuato tramite dispositivi meccanici (valido solo per il settore tariffario IV indicato nella SEZIONE DESCRIZIONE SETTORI TARIFFARI)

NOBIS assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate, in conformità alle regole tecniche e operative stabilite dal Costruttore e/o dal libretto d'uso nonché in conformità a tutte le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, con mezzi o dispositivi meccanici (braccio meccanico, sponda di sollevamento, cassone ribaltabile) stabilmente installati sul veicolo stesso, fino alla concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza per la garanzia Responsabilità Civile Auto.

Dalla presente estensione sono esclusi i danni:

- alle cose trasportate o in consegna o, comunque, a qualsiasi titolo detenute dal Contraente/Assicurato;
- alle persone trasportate sul veicolo ed a coloro che prendono parte alle suddette operazioni;
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

CAPITOLO 3 - CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Art. 2.10 - FORMA TARIFFARIA E ALTRE CONDIZIONI SPECIALI

(Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate in Polizza)

E) BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA O SENZA FRANCHIGIA

Valida per Autocarri, Autotreni, Autoarticolati, Autocaravan, Autoveicoli per uso speciale, Autoveicoli per trasporti specifici, Motocarri

Questa formula tariffaria prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in diminuzione o in aumento del Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri per i quali l'Assicurato ha la Responsabilità principale nei "periodi di osservazione". Inoltre, per ogni sinistro causato, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti a rimborsare in solido a NOBIS l'importo rientrante nei limiti della franchigia indicata in Polizza (se prevista).

NOBIS conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E.1 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Come previsto dal Reg. ISVAP n. 4 del 09.08.2006 e successive modifiche ed integrazioni, per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 (sessanta) giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

E.2 - Classe di merito di conversione universale (Classe CU) e Classe NOBIS (Classe Interna)

1) Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale

1. Per i Veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU), l'individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.
 - a) In caso di prima immatricolazione del Veicolo o di voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14.
 - b) In caso di Veicolo già assicurato:
 - i. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale (vedi Tabella 1):

Tabella 1 – Determinazione della classe di merito sulla base del numero di annualità

Anni senza sinistri	Classe di merito C.U.
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la rilevazione della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

- ii. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (inclusa l'annualità in corso); per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio:

- il Rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
 - il Rischio assicurato da 5 anni con un Sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un Sinistro);
 - il Rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
 - il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
 - il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).
2. Nel caso di Veicoli già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del Premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza (Classe Interna), tenendo conto delle indicazioni contenute nell'Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata in base alla seguente Tabella 2:

Tabella 2 – Tabella di corrispondenza tra classe CU e Classe NOBIS (Classe Interna)

Classe CU indicata nell'Attestazione rilasciata dall'altra impresa	Classe di assegnazione NOBIS (Classe Interna)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

2) Regole di assegnazione della classe di merito CU e Classe NOBIS (Classe Interna)

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe NOBIS di assegnazione	Documentazione da consegnare
1	Mancanza di attestazione e/o Documento Unico di Circolazione (DU) ovvero l'appendice di cessione del contratto oppure casinon espressamente indicati	Classe 18	Classe 18	1) Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) 2) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
2	Veicolo immatricolato per la primavolta dopo voltura al P.R.A., ovvero proveniente da contratto ceduto	Classe 14	Classe 14 N.I.	1) Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) ed eventuale ricevuta sostitutiva del documento di circolazione. 2) Appendice di cessione contratto 3) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
3	Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta	Classe 14	Classe 14 N.I.	1) Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) 2) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
4	Veicolo immatricolato per la prima volta al P.R.A. e/o assicurato per la prima volta dopo voltura o proveniente da contratto ceduto - Legge n. 40/2007 cd. "Legge Bersani" e D. L. 124/2019 cd. "RCA Familiare"	Migliore Classe CU risultante dall'attestazione dello stato di rischio di un veicolo assicurato all'interno del nucleo familiare	migliore Classe NOBIS corrispondente alla CU acquisita	1) Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) ed eventuale ricevuta sostitutiva del documento di circolazione. 2) Appendice di cessione contratto 3) Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) del veicolo da cui si recupera la Classe CU 4) Originale del duplicato (se non disponibile in Banca Dati) dell'attestazione dello stato del rischio relativo al veicolo da cui si recupera la Classe CU 5) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO) 6) Copia certificato valido del veicolo da cui si recupera la Classe CU (se stessa targa ATR) 7) Autocertificazione/Stato di famiglia (se richiesto dall'Impresa)
5	Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1)	Uguale a classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) 3) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
6	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scaduta da non oltre 15 giorni	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione	Uguale a classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) 3) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
7	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con attestazione dello stato del rischio scaduta da non oltre 60 mesi	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione	Uguale a classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) 3) Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1883 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto o stipula di una polizza temporanea. 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
8	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 60 mesi	Classe di merito 18	Uguale a classe CU	1) Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) 2) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
9	Veicolo venduto, demolito, esportato all'estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione ed assicurato in forma Bonus/Malus con attestazione scaduta da non oltre 60 mesi	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione	Uguale a classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia della documentazione attestante l'avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente 3) Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) ed eventuale ricevuta sostitutiva del documento di circolazione del nuovo veicolo 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe NOBIS di assegnazione	Documentazione da consegnare
10	Veicolo venduto, demolito, esportato all'estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione ed assicurato in altra forma tariffaria con attestazione scaduta da non oltre 60 mesi	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1)	Uguale a classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia della documentazione attestante l'avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente 3) Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) ed eventuale ricevuta sostitutiva del documento di circolazione del nuovo veicolo 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
11	Veicolo assicurato presso compagnia estera	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1), ovvero classe di merito 14 in caso di mancata consegna della dichiarazione o se la stessa non comprende le informazioni necessarie per l'applicazione dei criteri di assegnazione CU	Uguale a classe CU	1) Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la Sinistrosità pregressa 2) Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) 3) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
12	Veicolo in leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a 12 mesi, acquistato dal soggetto utilizzatore	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1) o mantenimento della classe CU maturata se il nominativo è indicato sul libretto da almeno di 12 mesi	Uguale a classe CU	1) Duplicato dell'ultima Attestazione dello stato del rischio relativa al Veicolo in uso (se non disponibile in Banca Dati) 2) Documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto 3) Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) ed eventuale ricevuta sostitutiva del documento di circolazione 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
13	Veicolo assicurato con contratto temporaneo	Classe di merito CU riportata sul contratto temporaneo o classe 14 qualora sul contratto temporaneo non fosse riportata	Uguale a classe CU	1) Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) 2) Copia del contratto temporaneo 3) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe 18. 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
14	Veicolo assicurato con un'altra Compagnia a cui è vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa	Classe riportata nella dichiarazione presentata (in caso non sia disponibile l'attestazione dello stato di rischio nella Banca Dati)	Uguale a classe CU	1) Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) 2) Dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'Impresa o dal Commissario Liquidatore. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015. 3) Fotocopia della raccomandata di richiesta di attestazione inoltrata alla precedente Compagnia o al Commissario Liquidatore 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
15	Polizza annullata per furto ed acquisto di un nuovo mezzo per usufruire della classe B/M maturata entro 60 mesi dalla scadenza dell'ultima attestazione dello stato del rischio	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio	Uguale a classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Denuncia di furto 3) Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) ed eventuale ricevuta sostitutiva del documento di circolazione del nuovo veicolo 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
16	ritrovamento del veicolo dopo il furto con stipulazione della nuova polizza con attestazione dello stato del rischio scaduta da non oltre 60 mesi	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio	Uguale a classe CU	1) Denuncia di furto 2) Denuncia di ritrovamento 3) Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO) 5) Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati)

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe NOBIS di assegnazione	Documentazione da consegnare
17	ritrovamento del veicolo dopo il furto con stipulazione della nuova polizza con attestazione dello stato del rischio scaduta da non oltre 60 mesi e classe di merito già utilizzata per altro veicolo	Classe di merito risultante dall'attestato dello stato del rischio	Uguale a classe CU	1) Denuncia di furto 2) Denuncia di ritrovamento 3) Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO) 5) Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati)
18	Proveniente da polizza sospesa(stesso veicolo)	Classe di merito risultante dall'attestato dello stato del rischio	Uguale a classe CU	1) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO) 2) Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) 3) Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 4) Appendice di sospensione 5) Dichiarazione di non aver circolato dal momento della sospensione
19	Proveniente da polizza sospesa(veicolo diverso)	Classe di merito risultante dall'attestato dello stato del rischio	Uguale a classe CU	1) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO) 2) Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) 3) Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 4) Appendice di sospensione 5) Atto di vendita o conto vendita o certificato di rottamazione o denuncia di furto del veicolo assicurato dalla polizza sospesa
20	Rientro da conto vendita, con stipulazione della nuova polizza entro 60 mesi dalla scadenza dell'ultima attestazione dello stato del rischio	Classe di merito risultante dall'ultima attestazione dello stato del rischio maturata	Uguale a classe CU	1) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO) 2) Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) 3) Dichiarazione di mancata vendita rilasciata dal venditore presso il quale il veicolo era stato consegnato 4) Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati)
21	Rientro da conto vendita con stipulazione della nuova polizza entro 60 mesi dalla scadenza dell'ultima attestazione dello stato del rischio e classe di merito già utilizzata per altro veicolo	Classe di merito risultante dall'attestato dello stato del rischio	Uguale a classe CU	1) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO) 2) Copia del Documento Unico di Circolazione (DU) 3) Dichiarazione di mancata vendita rilasciata dal venditore presso il quale il veicolo era stato consegnato 4) Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati)

3) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche

- Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi, o conviventi di fatto o unite civilmente di un Veicolo, NOBIS riconosce la classe CU già maturata sul Veicolo. Tale facoltà è concessa anche nel caso in cui il veicolo assicurato sia ceduto da una ditta individuale alla persona fisica titolare della stessa, e da una società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa; nel caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda, di società di persone o capitali, Nobis riconosce il trasferimento della classe CU maturata sul veicolo, alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.
- In caso di mutamento della titolarità del Veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l'Attestazione è inviata a quest'ultimo e NOBIS riconosce la classe CU maturata sul Veicolo.
- Qualora sia stata trasferita su altro Veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di merito CU attribuita ad un Veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero a Veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, NOBIS attribuisce la classe CU maturata sul suddetto Veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.
- Nel caso del proprietario di un Veicolo che, con riferimento ad altro e precedente Veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'Attestazione, ma entro il periodo di validità della stessa:
 - vendita,
 - demolizione,
 - furto di cui sia esibita Denuncia,
 - certificazione di cessazione della Circolazione,
 - definitiva esportazione all'estero,
 - consegna in conto vendita,

NOBIS assegna al Veicolo la medesima classe CU del precedente Veicolo. Tale facoltà è inoltre concessa anche al coniuge dell'Assicurato, o al convivente di fatto o alla persona con cui lo stesso è unito civilmente. Nel caso di società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del Veicolo, da società di persone a socio della società stessa o viceversa.

- Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe universale CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.
- nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
- Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito NOBIS di pertinenza, in base alla Tabella 4 - Regole evolutive Classe NOBIS sotto riportata, a seconda che NOBIS abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

- h. È data facoltà al Contraente di evitare o ridurre le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, di cui alla Tabella 4 riportata di seguito, rimborsando, alla data di scadenza del contratto, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri cagionati. I sinistri rimborsabili sono solo quelli interamente liquidati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa, indipendentemente dalla data di accadimento.

Tale facoltà può essere esercitata:

- in caso di Sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, rimborsando il Sinistro alla CONSAP; la richiesta per conoscere l'importo da rimborsare va inoltrata alla Stanza di Compensazione, istituita presso CONSAP S.p.A., ai seguenti recapiti: CONSAP S.p.A. – Stanza di Compensazione, Via Yser, 14 – 00198 ROMA; Tel. 06.85796444; Fax: 06.8579546/547; sito internet: www.consap.it; indirizzo di Via Yser posta elettronica: rimborsistanza@consap.it;
- in caso di Sinistro non rientrante nella suddetta procedura, rimborsando il Sinistro direttamente a NOBIS, anche per il tramite dell'Intermediario che ha in gestione il contratto.

Tale facoltà è concessa anche in caso di mancato rinnovo del contratto, entro 180 giorni dalla scadenza contrattuale.

- i. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso - comportando quindi il mantenimento della classe di merito - purché il proprietario (nel caso di contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso.
- j. La sostituzione del Veicolo dà luogo alla sostituzione del contratto con mantenimento - per un altro Veicolo della stessa tipologia - della classe di merito in corso, solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto o rapina, sempreché il Proprietario del Veicolo sostituito (nel caso dei contratti di leasing/noleggio, il locatario/intestatario temporaneo) sia lo stesso o sia il convivente di fatto o la persona con cui lo stesso è unito civilmente. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. L'Attestazione relativa ad un Veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto o rapina può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso Veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purché sia scaduta da meno di cinque anni.
- k. In caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992, è possibile mantenere la classe di merito CU già maturata, ferma la scadenza di polizza.

4) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole di corrispondenza

Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per le annualità successive, determinata sulla base della sinistrosità registrata nel periodo di osservazione (vedi Tabella 3).

Tabella 3 - Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati

Classe di merito di provenienza CU	Classe di merito di assegnazione CU				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

E.3 - Classi NOBIS e loro regole evolutive

La formula tariffaria "Bonus/Malus con franchigia" si articola in 18 classi di merito (Classi Interne o Classi NOBIS) corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe "1" (classe di massimo sconto) alla classe "18":

Formula tariffaria "Bonus/Malus" - Classi NOBIS (Classi Interne)	
1	10
2	11
3	12
4	13
5	14
6	15
7	16
8	17
9	18

Sono previsti riduzioni o aumenti di Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri nel “periodo di osservazione”, definito al punto E.1; di seguito si riporta la tabella di attribuzione della Classe NOBIS per le annualità successive, determinata sulla base della sinistrosità registrata nel periodo di osservazione (Tabella 4).
Le variazioni in diminuzione del Premio in assenza di sinistri da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore, sono descritte nella Tabella 5.

Tabella 4 - Regole evolutive Classe NOBIS

Classe NOBIS (Classe Interna) di provenienza	Classe NOBIS (Classe Interna) di assegnazione in base al numero complessivo di: a. sinistri con responsabilità principale pagati b. volte in cui la responsabilità paritaria cumulata per sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51%				
	(a+b) 0	(a+b) 1	(a+b) 2	(a+b) 3	(a+b) 4 o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella 5 - Variazioni in diminuzione del Premio in assenza di sinistri

Classe NOBIS di provenienza	Classe NOBIS di assegnazione	Variazione % del premio		
		Autoveicoli per uso speciale, trasporti specifici, Autocarri Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati: fino a 6.000 kg di peso complessivo a pieno carico/massa massima; Autocaravan	Autoveicoli per uso speciale, trasporti specifici, Autocarri Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati: oltre 6.000 kg di peso complessivo a pieno carico/massa massima	Ciclomotori e Motoveicoli trasporto cose (Motocarri)
1	1	0%	0%	0%
2	1	-5,43%	-11,55%	-13,04%
3	2	-5,46%	-11,08%	-12,93%
4	3	-5,33%	-11,06%	-13,15%
5	4	-7,54%	-11,30%	-12,68%
6	5	-6,88%	-11,17%	-13,10%
7	6	-5,36%	-7,73%	-13,02%
8	7	-4,16%	-4,03%	-5,95%
9	8	-2,74%	-2,81%	-4,85%
10	9	-5,51%	-5,54%	-4,74%
11	10	-6,81%	-6,78%	-6,89%
12	11	-9,40%	-9,37%	-6,82%
13	12	-6,81%	-6,82%	-5,41%
14	13	-11,23%	-11,29%	-13,18%
15	14	-11,29%	-11,24%	-11,90%
16	15	-5,47%	-5,48%	-13,11%
17	16	-9,43%	-9,44%	-14,36%
18	17	-9,36%	-9,33%	-12,52%

F) FRANCHIGIA

Valida per Autobus, Autosnodati, Macchine operatrici, Macchine agricole

Il presente contratto prevede una Franchigia fissa ed assoluta, specificata in Polizza, per ogni Sinistro con responsabilità (principale o paritaria). Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia. L'Impresa conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui l'ammontare della richiesta di risarcimento del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o comunque di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della Franchigia indicata in Polizza.

G) RIMORCHI - RISCHIO STATICO

La garanzia prestata con il presente contratto vale esclusivamente per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio, identificato con targa propria, in sosta e se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. La presente condizione prevede una formula tariffaria fissa che non prevede variazioni di premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri.

Non sono considerati Terzi coloro che:

- occupano il rimorchio;
- partecipano alle manovre a mano;
- sono comunque addetti all'uso del Veicolo e al carico e scarico delle merci.

Di conseguenza non rientrano in garanzia i danni di qualsivoglia tipo subiti dalle persone sopra indicate.

H) AUMENTO DEI MASSIMALI MINIMI DI LEGGE (CLAUSOLA AGGIUNTIVA AL CONTRATTO BASE DI AMPLIAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CON AUMENTO DEL PREMIO)

È facoltà del Contraente scegliere Massimali superiori a quelli minimi previsti dalla norma accettando il relativo adeguamento del premio.

I) PAGAMENTO DEL PREMIO A RATE (CLAUSOLA AGGIUNTIVA AL CONTRATTO BASE DI AMPLIAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CON AUMENTO DEL PREMIO)

Il premio assicurativo può essere pagato in rate di pari importo, delle quali la prima all'atto della stipulazione del contratto e le successive entro le date indicate in polizza e con le modalità previste dall'Impresa. Al pagamento della prima rata del premio, l'impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia il certificato di assicurazione e la Carta Verde secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore.

SEZIONE III 2 – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)

Questa sezione è suddivisa in 7 capitoli principali (*Furto – Incendio – Ricorso terzi da incendio – Eventi speciali – Danni accidentali – Cristalli – Garanzie accessorie*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CAPITOLO 1 – FURTO

Art. 3.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

NOBIS tiene indenne l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del *veicolo*, causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate in *polizza*, con il limite del valore indicato in polizza e con l'applicazione delle franchigie o degli scoperti eventualmente indicati sulla stessa o, in mancanza, sul presente Fascicolo Informativo.

Art. 3.2 – FURTO TOTALE E FURTO PARZIALE

(*Garanzie facoltative, operanti a condizione che risultino dalla Scheda di polizza e sia corrisposto il relativo premio*)

NOBIS si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo stesso.

In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all'interno del veicolo, l'Impresa indennizza all'Assicurato, previa detrazione di una franchigia pari a euro 250,00, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia. L'applicazione di tale franchigia sarà valida ed operante anche se la garanzia furto è prestata senza scoperto e senza franchigia o con una franchigia inferiore a euro 250,00.

In caso di furto parziale limitato esclusivamente all'impianto di navigazione satellitare e/o all'impianto multimediale – fissati inamovibilmente al veicolo – la garanzia opererà con un massimale di euro 7.500,00 per evento e per anno.

Art. 3.3 – DEFINIZIONE DI FURTO TOTALE

Il Furto o la rapina del **veicolo** si considerano "totali" qualora lo stesso non venga ritrovato.

Parimenti, il caso assicurativo è considerato "furto totale" qualora il ritrovamento del veicolo assicurato non avvenga entro 60 giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti.

CAPITOLO 2 – INCENDIO

Art. 3.4 – INCENDIO

(*Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia corrisposto il relativo premio*)

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di: incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo;

La garanzia non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici) nonché ogni evento diverso dall'autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma.

CAPITOLO 3 – RICORSO TERZI DA INCENDIO

Art. 3.4.1 – RICORSO TERZI DA INCENDIO (sempre compresa gratuitamente nella garanzia Incendio)

L'Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione – così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni – risponde, fino alla concorrenza di Euro 150.000,00 delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo;
- b) da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- c) alle cose in uso, custodite o detenute in consegna dal coniuge e dagli ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
- d) subiti, ove l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
- e) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

CAPITOLO 4 – EVENTI SPECIALI

Art. 3.5 – ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

(valida solo per Autocarri, Autocaravan-Camper, Autoveicoli per uso speciale, Autoveicoli per trasporti specifici e Rimorchi relativi).

(Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia corrisposto il relativo premio)

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio.

La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo.

Per i veicoli di età superiore a tre anni dalla data di prima immatricolazione, l'importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Qualora l'Assicurato, in caso di danno parziale (vedi glossario), avvenuto entro 7 anni dalla data di prima immatricolazione, decida di provvedere al ripristino del veicolo presso una struttura convenzionata con l'Impresa, rimarrà fermo quanto previsto dall'art. 3.21.1 ("Criteri di determinazione del danno – Danno Parziale - Lettera a – Rete Convenzionata). Qualora il danno riportato dal veicolo sia conseguenza di un incendio, qualificabile come doloso a opera di terzi, e provochi un danno qualificabile come "danno totale" (vedi Glossario), l'indennizzo avverrà entro il limite massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Qualora l'Assicurato, in caso di danno totale (vedi glossario), avvenuto entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, decida di attivare l'opzione "Rimpiazzo", rimarrà fermo quanto previsto dall'art. 3.22 "Opzione rimpiazzo del veicolo entro 12 mesi dalla prima immatricolazione".

Art. 3.6 – EVENTI NATURALI (garanzia acquistabile fino al 30/9/2024)

(valida solo per Autocarri, Autocaravan-Camper, Autoveicoli per uso speciale, Autoveicoli per trasporti specifici e Rimorchi relativi)

(Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia corrisposto il relativo premio)

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti.

Art. 3.6 Bis – EVENTI NATURALI BASE (garanzia acquistabile a partire dal 1/10/2024)

(valida solo per Autocarri, Autocaravan-Camper, Autoveicoli per uso speciale, Autoveicoli per trasporti specifici e Rimorchi relativi)

(Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia corrisposto il relativo premio)

La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Eventi naturali base

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti. Detta prestazione opererà entro il limite di indennizzo pari al 15% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, fermo l'eventuale minor valore assicurato riportato in polizza. L'Impresa indennizza unicamente un sinistro per anno assicurativo.

Le garanzie "Eventi naturali", "Eventi naturali base" ed "Eventi naturali plus" sono da intendersi come alternative tra di loro e in nessun caso cumulative.

Art. 3.6 Ter – EVENTI NATURALI PLUS (garanzia acquistabile a partire dal 1/10/2024)

(valida solo per Autocarri, Autocaravan-Camper, Autoveicoli per uso speciale, Autoveicoli per trasporti specifici e Rimorchi relativi)

(Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia corrisposto il relativo premio)

La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Eventi naturali plus

Gli eventi coperti dalla garanzia Eventi Naturali Plus sono i medesimi di quelli previsti dalla garanzia Eventi Naturali Base, alla quale si rinvia per una descrizione dettagliata.

La garanzia Eventi Naturali Plus si distingue dalla garanzia Eventi Naturali Base per il diverso limite di indennizzo previsto. In particolare, la garanzia Eventi Naturali Plus opera entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ed alle condizioni previste dal contratto, fermo l'eventuale minor valore assicurato riportato in polizza.

Le garanzie "Eventi naturali", "Eventi naturali base" ed "Eventi naturali plus" sono da intendersi come alternative tra di loro e in nessun caso cumulative.

Art. 3.6 Quater – ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE AL CAPITOLO 4 – EVENTI SPECIALI

Ferne le esclusioni generali previste all'art. 3.12, si riportano di seguito le esclusioni specifiche per ciascuna singola garanzia di cui al Capitolo 4 denominato Eventi Speciali.

ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI:

Restano in ogni caso esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati.

EVENTI NATURALI (garanzia acquistabile fino al 30/9/2024) / EVENTI NATURALI BASE (garanzia acquistabile a partire dal 1/10/2024) / EVENTI NATURALI PLUS (garanzia acquistabile a partire dal 1/10/2024):

Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche.

CAPITOLO 5 – DANNI ACCIDENTALI

Art. 3.7 – COLLISIONE

(valida solo per Autocarri fino a 35 q.li p.c.p.c., Autoveicoli per uso speciale fino a 35 q.li p.c.p.c., Autoveicoli per trasporti specifici fino a 35 q.li p.c.p.c. e per Autocaravan-Camper)

(Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia corrisposto il relativo premio)

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta.

Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Collisione

- Ferme restando le esclusioni previste all'art. 3.12 la garanzia non è altresì operante;
- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti;
- se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti od allucinogeni;
- se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
- in conseguenza di attività illecite;
- se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo;
- se i danni risultano causati da atti vandalici;
- in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato;
- se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
- per i danni conseguenti al furto o all'incendio del veicolo.

L'Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) e alle parti meccaniche se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.

Specifiche per l'indennizzo della Collisione.

In caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa il modello CAI e la denuncia inoltrata relativamente alla garanzia R.C. Auto.

Art. 3.8 – KASKO

(Valida solo per Autocarri, Autoveicoli per uso speciale, Autoveicoli per trasporti specifici e Rimorchi relativi)

(Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia corrisposto il relativo premio)

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione durante la circolazione del veicolo.

Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Kasko

Ferme restando le esclusioni previste all'art. 3.12 la garanzia non è altresì operante:

- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti;
- se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
- in conseguenza di attività illecite;
- se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo;
- se i danni risultano causati da atti vandalici;
- se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
- in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato;
- in caso di danni cagionati da cose e/o animali trasportati e/o conseguenti a errato stivaggio;
- in caso di danni conseguenti alla marcia del veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei veicoli e/o su strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce;
- per i danni conseguenti al furto o all'incendio del veicolo.

L'Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) e alle parti meccaniche se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.

Specifiche per l'indennizzo della Kasko

In caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa il modello CAI e la denuncia inoltrata relativamente alla garanzia R.C. Auto.

CAPITOLO 6 – CRISTALLI

Art. 3.9 – CRISTALLI

(valida solo per Autocarri, Autocaravan, Autoveicoli per uso speciale e Autoveicoli per trasporti specifici)

(Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia corrisposto il relativo premio)

La garanzia copre esclusivamente i costi di sostituzione (o riparazione) del cristallo del parabrezza, del lunotto posteriore, dei laterali oltre che dei tetti apribili e/o panoramici del veicolo identificato in polizza, determinati dalla rottura degli stessi, per

causa accidentale o per fatto involontario di terzi, fino alla concorrenza di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per sinistro e per anno. L'assicurazione copre anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Resta espressamente inteso che nel caso in cui la riparazione avvenga al di fuori dalla Rete Convenzionata con l'Impresa opererà in ogni caso una franchigia di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascun sinistro.

Sono esclusi i danni causati da rigature, segnature, screpolature e simili, i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni, i danni ai gruppi ottici nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli.

In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie menzionate ove queste siano operanti in polizza. Qualora le stesse non dovessero risultare operanti, la richiesta d'indennizzo non potrà essere accolta.

Relativamente alla presente garanzia NOBIS non risarcisce i danni conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi.

CAPITOLO 7 – GARANZIE ACCESSORIE

Art. 3.10 – GARANZIE ACCESSORIE “A”

(valida solo per Autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 Q.li)

(Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia corrisposto il relativo premio)

La garanzia copre le spese sostenute per:

Danni da imbrattamento

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare, le spese sostenute per i danni alla tappezzeria del veicolo ed agli indumenti del conducente e delle persone trasportate a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti, **fino ad euro 500,00 per evento e per anno assicurativo**; la garanzia è valida se comprovata con dichiarazione dell'Amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell'Autorità.

Fenomeno elettrico

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per i danni derivanti da fenomeno elettrico, **fino ad euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo**. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria.

Ripristino dei dispositivi di sicurezza

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il ripristino dei dispositivi di sicurezza quali: airbags, pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio, a seguito dell'attivazione degli stessi per cause accidentali oppure per incidente da circolazione, **sino ad Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo**; la garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.

Ripristino autorimessa

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti, le spese sostenute per il ripristino dei danni patiti dal locale adibito a rimessa del veicolo assicurato (di proprietà dell'Assicurato o del Contraente) in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dell'impianto di alimentazione del veicolo, **sino ad euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**.

Recupero, parcheggio e rimessaggio

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall'Autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, **fino ad euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo**, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione dell'Assicurato.

Sostituzione delle serrature

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, a seguito di furto o smarrimento delle chiavi da parte dell'Assicurato o di chi ha in uso il veicolo. Qualora risulti operante tale copertura, il contratto prevede anche il rimborso dei costi sostenuti per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema elettronico.

In tutti i casi, resta fermo l'obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità. In tutti i casi, la garanzia opera **sino ad euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo**.

Non è in alcun modo prevista l'indennizzo in caso di semplice duplicazione delle chiavi smarrite, ancorché in presenza di denuncia di smarrimento o furto alle Autorità.

Immatricolazione e/o passaggio di proprietà.

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per l'immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo, qualora:

3. il veicolo assicurato risulti aver patito un danno totale a seguito di incendio, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo;
4. in caso di demolizione resa necessaria dal verificarsi di un sinistro indennizzabile.

previa presentazione del certificato di perdita di possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico. La presente copertura opererà sino ad euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Duplicato della patente

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese amministrative sostenute per ottenere il duplicato della patente dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, in caso d'incendio, furto o smarrimento, **sino ad euro 250,00 per evento e per anno assicurativo**, fermo restando l'obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità.

Custodia

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la custodia del veicolo sequestrato con provvedimento dell'Autorità, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione, per il quale la garanzia assicurativa sia operante, **sino ad euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo**.

La portata della presente garanzia è limitata esclusivamente alle spese sostenute nel periodo di attesa dello svincolo del veicolo da parte dell'Autorità.

Danni al bagaglio

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare, in conseguenza di incidente stradale che comporti un danno totale del veicolo assicurato, i danni subiti dal bagaglio trasportato sul veicolo assicurato, sino ad euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Ripristino dell'impianto antifurto

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare in caso di incendio o di incidente da circolazione, le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino degli impianti antifurto e/o di localizzazione satellitare, sino ad euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo; la garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.

Acquisizione documenti per la liquidazione

L'Impresa si obbliga a rimborsare le spese per l'acquisizione dei documenti (fatta eccezione per la procura a vendere) per la liquidazione del sinistro, nel caso di perdita totale del veicolo e purché il sinistro stesso sia indennizzabile in base ad una delle garanzie dirette prestate a termini di polizza. La prestazione opererà con il limite di euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 3.11 – GARANZIE ACCESSORIE “B”

(valida solo per Autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 Q.li)

(Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia corrisposto il relativo premio)

La garanzia copre le spese sostenute per:

Kasko Pneumatici

NOBIS indennizza l'Assicurato dei costi di sostituzione o riparazione dello pneumatico, al netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di danno accidentale dovuto a circolazione del veicolo. Tale garanzia è attivabile solo ed esclusivamente in caso di acquisto dello pneumatico presso uno dei centri convenzionati con NOBIS.

La garanzia viene prestata con il limite di uno pneumatico per anno e di euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Al fine di poter ottenere il rimborso/l'indennizzo delle spese suindicate, le richieste circa l'esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione in originale/copia conforme all'originale.

Rimborso premio assicurazione non obbligatoria

In caso di sinistro che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo, l'Impresa rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, pagata a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. per le coperture non obbligatorie e non utilizzata per il periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza indicata in polizza, con esclusione della parte di premio relativa alla garanzia eventualmente colpita dal sinistro.

Sinistro Sicuro

NOBIS indennizza l'Assicurato del danno materiale e diretto all'autoveicolo patito in conseguenza di una collisione verificatasi durante la circolazione su strada pubblica, con altro veicolo identificato ma non assicurato per la Responsabilità Civile Auto. L'Impresa, con un massimale di euro 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal veicolo assicurato purché la relativa riparazione sia avvenuta presso la Rete Convenzionata NOBIS (l'elenco dei riparatori è disponibile sul sito internet www.nobis.it).

L'Assicurazione non comprende i danni subiti dal veicolo conseguenti a:

- dolo da parte del Contraente/Assicurato;
- sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa;
- violazioni di legge o amministrative;
- incidenti di qualsivoglia natura contro veicoli non identificati;
- sinistri verificatisi su strade non pubbliche;
- incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti.

Fattura Rimborsata

In caso di furto totale o di rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, l'Impresa indennizza l'Assicurato di quanto questi abbia speso per le riparazioni o per l'acquisto dei ricambi nei 12 mesi precedenti l'evento.

Resta espressamente inteso come la presente copertura opererà unicamente in relazione a quei costi che l'Assicurato sarà in grado di documentare attraverso idonea documentazione fiscale.

La garanzia è soggetta al limite di indennizzo di euro 1.000,00 per ciascuna fattura, per sinistro e per anno assicurativo.

• Modalità per rendere operante la garanzia

Per ogni fattura devono essere trascritti i dati identificativi del cliente/Assicurato, la data di emissione, il numero, l'importo (Iva compresa) della fattura nonché la descrizione dei servizi resi e/o dei beni ceduti.

• Esclusioni e limitazioni

La garanzia è valida a condizione la fattura oggetto di rimborso:

- Sia stata emessa nei 12 mesi precedenti il sinistro da un centro autorizzato dalla casa madre in relazione al veicolo riparato;
- Non sia già stata rimborsata a seguito del medesimo sinistro;
- Risulti regolarmente annotata dal Riparatore/Venditore nel Registro delle fatture emesse (ai sensi dell'art. 23 del DPR 633/72).

L'Impresa non indennizza i sinistri causati da:

- Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
- Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Dolo dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, purché risultanti dallo stato di famiglia;
- Colpa grave dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, purché risultanti dallo stato di famiglia.

Mobilità

In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell'Assicurato (escluso il caso di furto e rapina) di utilizzare il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l'Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il massimo di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall'Assicurato:

- Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista, sostenute e documentate per un massimo giornaliero di euro 35,00;
- Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura *pro rata temporis* per il periodo di mancato utilizzo;
- Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi della impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo per un massimo di € 500,00;
- Rimborso delle spese di deposito del veicolo.

Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la vita della polizza ed il sinistro deve essere denunciato alla Compagnia entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall'Assicurato della quale è richiesto il rimborso.

NORME VALIDE PER TUTTA LA SEZIONE "GARANZIE OFFERTE DALLA SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI"

Art. 3.12 – ESCLUSIONI VALIDE PER LA SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

NOBIS, se non è prevista una copertura specifica, non indennizza i danni causati al veicolo da:

- a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
- c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l'azione diretta del fulmine e salvo quanto previsto all'art. 3.10 (garanzia "Fenomeno elettrico");
- e) dolo del Contraente/Assicurato o dei familiari conviventi o delle persone alle quali è affidato il veicolo. Per la garanzia "furto" sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
- f) aspirazione di acqua nel motore, se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- g) colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie di cui ai punti 3.7) Danni Accidentali - Collisione e 3.8) Danni Accidentali - Kasko;
- h) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
- i) trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche;

Sono sempre escluse le spese sostenute dall'Assicurato o da chi per esso al fine di apportare al veicolo modifiche e/o aggiunte e/o migliorie di qualsivoglia natura.

Sono sempre esclusi i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento), i danni consequenziali e i danni non materiali.

Sono sempre esclusi i danni derivanti dall'appropriazione indebita commessa da qualsivoglia soggetto e i danni derivanti dal furto e/o dalla rapina commessi da Dipendenti dell'Assicurato e/o Contraente.

Art. 3.13 – DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Se il veicolo di prima immatricolazione è assicurato in concomitanza del suo acquisto, il Valore Assicurato è pari alla somma in euro – corrispondente al prezzo di acquisto del veicolo oltre al prezzo degli accessori (optionals), degli audiofonovisivi e dell'IVA (salvo che all'Assicurato/ Contraente sia consentita la detrazione a norma di Legge), senza detrarre sconti, promozioni, incentivi e contributi ad ogni titolo rilasciati – risultante dalla fattura di acquisto del veicolo stesso emessa dal venditore.

Se il veicolo non è di prima immatricolazione, il Valore Assicurato è pari al valore commerciale, risultante dai listini di settore, al momento della stipula del contratto di assicurazione.

Se il veicolo è assicurato non in concomitanza dell'acquisto o l'Assicurato non sia in possesso della fattura, il Valore Assicurato è pari al valore commerciale, risultante dai listini di settore, al momento della stipula del contratto di assicurazione. In ogni caso, il valore assicurato indicato nel modulo di polizza, o nella quietanza, deve comprendere anche il valore degli eventuali accessori non di serie risultanti dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente dichiarato nella polizza. Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili mediante apposita pattuizione in **polizza**, solo se stabilmente installati sul veicolo.

Art. 3.14 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente/l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto e alla Direzione – Servizio Sinistri – di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21 – 20864 Agrate Brianza, Fax: 039.9890690 – email: sinistricvt@nobis.it), entro 5 giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

Nei casi di furto, rapina ed Eventi Speciali-Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, dovrà essere effettuata denuncia immediata all'Autorità, inoltrando a NOBIS, copia della stessa, vistata dall'Autorità. Se gli eventi si sono verificati all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità Italiana. Se l'Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie. Su richiesta di NOBIS, inoltre, il Contraente/Assicurato deve presentare in modalità scritta via p.e.c. o raccomandata AR la seguente documentazione, ove necessaria all'istruzione del sinistro:

- l'estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
- la procura a vendere o a demolire il veicolo a favore dell'Impresa: l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato, restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- fornire originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso rilasciata dal PRA, se presente, o la ricevuta con il codice di accesso alla Banca Dati del PRA;

- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le chiavi in dotazione di serie allo stesso;
- fornire prova dell'esistenza e della operatività degli impianti antifurto nonché dell'esistenza e della disponibilità del posto auto protetto, qualora questi presupposti siano stati dichiarati in polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente purché avente validità fiscale.

In caso di sinistro relativo alla garanzia Danni Accidentali - Collisione, alla denuncia di sinistro inoltrata a NOBIS, deve far seguito l'invio in originale a NOBIS del modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente, compilato in tutte le sue parti.

Il Contraente o l'Assicurato non deve provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato materialmente accertato da NOBIS, salvo le riparazioni di prima urgenza.

Art. 3.15 – RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto via raccomandata AR o p.e.c. a NOBIS appena ne abbia avuto notizia; è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo.

L'Assicurato ha facoltà di chiedere e NOBIS di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo già riscosso. Se NOBIS ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra NOBIS e l'Assicurato.

Qualora il veicolo venga ritrovato prima dell'erogazione dell'indennizzo, NOBIS liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l'Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo assicurato.

Art. 3.16 – ACCERTAMENTO ED INDENNIZZO DEL DANNO

L'accertamento dell'indennizzo e il suo ammontare sono concordati dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla NOBIS e uno dal Contraente.

I due periti hanno facoltà di nominarne un terzo imparziale quando si verifichi disaccordo tra di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi vengono prese a maggioranza.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola parte, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione in sinistro si è verificato.

Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese delle competenze del terzo.

Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all'Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

Art. 3.17 – DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE

Per danno totale si intende la perdita del veicolo in caso di:

- furto o rapina del veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
- eventi fra quelli assicurati che determinino al veicolo danni di importo pari o superiore all'80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Art. 3.18 – DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE

Ogni danno il cui ammontare sia inferiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Art. 3.19 – RELITTO

Qualora la riparazione del veicolo sia da considerarsi antieconomica, il bene che residua dal sinistro verrà considerato come "relitto".

Al verificarsi della circostanza poc'anzi indicata, NOBIS ha la facoltà di subentrare nella proprietà dello stesso liquidando all'Assicurato anche il relativo valore. Resta espressamente inteso come l'Assicurato – a semplice richiesta di NOBIS – dovrà produrre in forma scritta mediante raccomandata AR o p.e.c. il certificato del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

Art. 3.20 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni della presente polizza, le modalità di liquidazione possono avvenire tramite:

Art. 3.20.1 – Rete Convenzionata - (Valido solo per Autocarri fino a 35 q.li p.c.p.c., Autoveicoli ad uso speciale e/o specifico fino a 35 q.li p.c.p.c. e per Autocaravan-Camper)

L'assicurato deve contattare l'Impresa, la quale autorizza la riparazione e provvede al pagamento diretto del sinistro presso la rete delle carrozzerie convenzionate. Restano comunque a carico dell'Assicurato eventuali scoperti/franchigie previsti in polizza. Per i danni avvenuti e riparati all'estero, l'Impresa liquida il sinistro secondo le modalità previste per la Rete Convenzionata, ad eccezione della procedura di pagamento che sarà effettuata in modo indiretto.

Art. 3.20.2 - Fuori Rete Convenzionata (Sempre valida per i veicoli non elencati al punto precedente).

L'assicurato deve contattare l'Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte dell'Impresa della denuncia del sinistro.

L'Impresa, accertato il diritto all'indennizzo, rimborsa direttamente l'Assicurato, detraendo gli scoperti/franchigie previsti in polizza.

Nel caso in cui una carrozzeria convenzionata segnalata dall'Impresa abbia sede a più di 15 km dal luogo del sinistro (se il veicolo non è marciante) o a più di 15 km dalla residenza del proprietario (se il veicolo è marciante), la riparazione sarà considerata in rete anche se avviene in una struttura non convenzionata, ad esclusione della procedura di indennizzo diretto.

Art. 3.21 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

Art. 3.21.1 – Danno Parziale

a) Rete Convenzionata - (Valido solo per Autocarri fino a 35 q.li p.c.p.c., Autoveicoli ad uso speciale e/o specifico fino a 35 q.li p.c.p.c. e per Autocaravan-Camper)

Nel caso in cui il veicolo fosse riparato utilizzando la Rete Convenzionata, per quanto riguarda i pezzi di ricambio, resta inteso che l'indennizzo, per danni occorsi entro i prime cinque (5) anni di età del veicolo, verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado. Per i sinistri occorsi successivamente a tale periodo, l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà ed allo stato d'uso del veicolo. L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero. L'indennizzo verrà liquidato previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.

b) Rete Non Convenzionata – (Sempre valida per i veicoli non elencati al punto precedente). Nel caso in cui il veicolo fosse riparato al di fuori della Rete Convenzionata, per quanto riguarda i pezzi di ricambio, resta inteso che l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale degli stessi al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà e allo stato d'uso del veicolo. L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero. L'indennizzo verrà liquidato previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.

In ogni caso, l'Impresa rimborserà il costo orario della mano d'opera con il limite massimo delle tariffe praticate dalle carrozzerie che fanno parte della Rete Convenzionata dell'Impresa [massimo euro 35,00 (trentacinque/00) + IVA all'ora].

Qualora l'Assicurato non intendesse provvedere alle riparazioni, l'Impresa applicherà gli scoperti e le franchigie previsti in polizza per le riparazioni effettuate fuori rete.

Art. 3.21.2 – Danno Totale

L'Impresa rimborsa il valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, desumibile dalla rivista specializzata "Eurotax", aumentato del valore degli optional (se espressamente richiamati in polizza), applicando anche ad essi il degrado, in egual proporzione rispetto a quella applicata al veicolo, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia.

In caso di perdita totale conseguente a furto o incendio avvenuta entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione l'indennizzo verrà determinato sulla base del "valore a nuovo", fermo l'eventuale minor valore assicurato.

Resta espressamente inteso come l'eventuale indennizzo verrà erogato con l'applicazione dell'eventuale franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.

Art. 3.22 – OPZIONE RIMPIAZZO DEL VEICOLO ENTRO 12 MESI DALLA PRIMA IMMATRICOLAZIONE

(Valido solo per Autocarri fino a 35 q.li p.c.p.c., Autoveicoli ad uso speciale e/o specifico fino a 35 q.li p.c.p.c. e per Autocaravan-Camper)

Art. 3.22.1 – Entro 12 mesi (365 giorni) dalla data di prima immatricolazione:

L'Assicurato, a seguito di danno totale che avvenga entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, può optare per il rimpiazzo del veicolo con un altro, nel limite del possibile equivalente o comunque simile per caratteristiche (marca, modello, cilindrata, allestimento eccetera), da scegliersi, ad opera del cliente, fra una rosa di 3 (tre) veicoli proposta da NOBIS e da ritirare presso un Concessionario convenzionato con la stessa.

NOBIS provvederà, a fronte della presentazione di un nuovo contratto di acquisto, concluso in ottemperanza delle suddette condizioni, a liquidare direttamente al concessionario venditore, il valore indennizzabile **al netto degli eventuali scoperti e franchigie contrattuali e con il limite del valore assicurato indicato sul Modulo di Polizza.**

L'opzione rimpiazzo, così come descritta, è esercitabile se il veicolo rubato, rapinato o distrutto risulti, al momento del sinistro, in regola con gli interventi manutentivi prescritti dalla Casa costruttrice e non abbia percorso più di 25.000 (venticinquemila) km/anno. La Compagnia provvederà, su richiesta dell'Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo giorni 30 (trenta).

Nel caso in cui non fosse possibile da parte di NOBIS proporre un rimpiazzo con le caratteristiche sopra descritte, la Compagnia si riserva il diritto di procedere alla liquidazione di un indennizzo pari al valore "a nuovo" del veicolo che avrebbe dovuto rimpiazzare.

Art. 3.23 – OPZIONE RIMPIAZZO DEL VEICOLO OLTRE 12 MESI DALLA PRIMA IMMATRICOLAZIONE

(Valido solo per Autocarri fino a 35 q.li p.c.p.c., Autoveicoli ad uso speciale e/o specifico fino a 35 q.li p.c.p.c. e per Autocaravan-Camper)

Art. 3.23.1 – Oltre 12 mesi (365 giorni) dalla data di prima immatricolazione:

L'Assicurato, a seguito di danno totale che avvenga oltre 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, può optare per il rimpiazzo del veicolo con un altro, nel limite del possibile equivalente o comunque simile per caratteristiche (marca, modello, cilindrata, allestimento eccetera), da scegliersi, ad opera del cliente, fra una rosa di 3 (tre) veicoli proposta da NOBIS e da ritirare presso un Concessionario convenzionato con la stessa.

NOBIS provvederà, a fronte della presentazione di un nuovo contratto di acquisto, concluso in ottemperanza delle suddette condizioni, a liquidare direttamente al concessionario venditore, il valore indennizzabile **al netto degli eventuali scoperti e franchigie contrattuali risultanti dal Modulo di polizza, pari al valore commerciale al momento del sinistro, desumibile dalla rivista specializzata "Eurotax", aumentato del valore degli optional (se espressamente richiamati in polizza), applicando anche ad essi il degrado, in egual proporzione rispetto a quello applicato al veicolo, con il limite del valore assicurato indicato sul Modulo di Polizza.** L'opzione rimpiazzo, così come descritta, è esercitabile se il veicolo rubato, rapinato o distrutto risulti, al momento del sinistro, in regola con gli interventi manutentivi prescritti dalla Casa costruttrice e non abbia percorso mediamente più di 25.000 (venticinquemila) km all'anno.

La Compagnia provvederà, su richiesta dell'Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo giorni 30 (trenta). Nel caso in cui non fosse possibile da parte di NOBIS proporre un rimpiazzo con le caratteristiche sopra descritte, la Compagnia si riserva il diritto di procedere alla liquidazione di un indennizzo pari al valore "commerciale" al momento del sinistro, del veicolo che avrebbe dovuto rimpiazzare.

Art. 3.24 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'atto di liquidazione in originale debitamente firmato e sottoscritto.

Art. 3.25 – SOMME ASSICURATE AL NETTO DI I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto) O CON I.V.A. PARZIALE

Su specifica richiesta del Contraente/Assicurato – a condizione che lo stesso sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge ed a patto che tale detrazione sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale – le somme assicurate si intendono al netto di IVA o con IVA parziale.

Conseguentemente, si conviene che, sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale, la liquidazione dell'importo indennizzabile verrà effettuata, a seconda dei casi, al netto dell'I.V.A. o al lordo della quota parte dell'imposta non recuperabile dal Contraente/Assicurato.

Art. 3.26 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio è determinato in base ai dati indicati nel Modulo di polizza con riferimento al tipo di veicolo, uso, marca, modello e allestimento (utilizzando il valore di listino per i veicoli nuovi ed il valore commerciale, desumibile dalla rivista specializzata di riferimento per i veicoli usati), al luogo di residenza del proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla polizza stessa.

In caso di leasing, ferme le norme poc'anzi indicate, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del Contraente/Locatario.

Art. 3.27 – GARANZIE PRESTATE E RELATIVI SCOPERTI E FRANCHIGIE

Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle richiamate nel modulo di polizza.

Le franchigie e gli scoperti relativi alle garanzie prestate sono riportati nel Modulo di Polizza o in mancanza si intendono operanti quelli riportati nelle seguenti tabelle:

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO, FURTO, EVENTI NATURALI E ATTI VANDALICI/SOCIOPOLITICI AUTOCARRI FINO A 35 Q.LI PCPC, AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE E/O SPECIFICO FINO A 35 Q.LI PCPC				
PROVINCIA DI RESIDENZA INTEST.RIO AL P.R.A.	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis		
Tutte le Province e le Targhe Speciali	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00		

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO, FURTO, EVENTI NATURALI ED ATTI VANDALICI/SOCIOPOLITICI AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI PCPC, AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE R/O SPECIFICO OLTRE I 35 Q.LI PCPC		
PROVINCIA DI RESIDENZA INTEST.RIO AL P.R.A.	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis
Tutte le Province e le Targhe Speciali	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO, FURTO RIMORCHI FINO 35 Q.LI PCPC, MACCHINE AGRICOLE, CARRELLI ELEVATORI, AUTOBUS, FILOBUS, MOTOCARRI, MACCHINE OPERATRICI ED ALTRI VEICOLI DEL SETTORE VI Unicamente per la tabella sottostante, l'Assicurato potrà selezione una delle seguenti opzioni di SCOPERTI/FRANCHIGIE:				
PROVINCIA DI RESIDENZA INTEST.RIO AL P.R.A.	SCOPERTI / FRANCHIGIE	SCOPERTI / FRANCHIGIE	SCOPERTI / FRANCHIGIE	SCOPERTI / FRANCHIGIE
Tutte le province ad eccezione di quelle riportate nella box sottostante	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 5% di ciascun sinistro col minimo di € 500,00	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.000,00	Rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00
Targhe Speciali e le seguenti Province: AV BA BR BT CE CT CZ KR FG LE NA PA RC SA TA VV	-	-	-	Rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO, FURTO, EVENTI NATURALI ED ATTI VANDALICI/SOCIOPOLITICI RIMORCHI OLTRE I 35 Q.LI PCPC		
PROVINCIA DI RESIDENZA INTEST.RIO AL P.R.A.	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis
Tutte le Province e le Targhe Speciali	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO E FURTO CICLOMOTORI, TRICICLI E QUADRICICLI LEGGERI TRASPORTO COSE	
PROVINCIA DI RESIDENZA INTEST.RIO AL P.R.A.	SCOPERTI / FRANCHIGIE
Tutte le Province e le Targhe Speciali	Rimane a carico dell'Assicurato il 25% di ciascun sinistro col minimo di € 1.000,00

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO, FURTO, EVENTI NATURALI ED ATTI VANDALICI/SOCIOPOLITICI CAMPER		
PROVINCIA DI RESIDENZA INTESTATARIO AL P.R.A.	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo(danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis
Tutte le Province e le Targhe Speciali	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE DANNI ACCIDENTALI - COLLISIONE E KASKO VALIDI PER AUTOCARRI FINO A 35 Q.LI PCPC, AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE E/O SPECIFICO FINO A 35 Q.LI PCPC			
GARANZIA DANNI ACCIDENTALI	PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'INTESTATARIO AL P.R.A. O DEL LOCATARIO IN CASO DI LEASING	SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l'opzione rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS	SCOPERTI/FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS
Collisione	TUTTE	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00
Kasko	TUTTE	Rimane a carico dell'Assicurato una franchigia assoluta per ciascun sinistro di € 500,00	Rimane a carico dell'Assicurato il 25% di ciascun sinistro con il minimo di € 5.000,00

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE DANNI ACCIDENTALI - KASKO VALIDI PER RIMORCHI OLTRE I 35 Q.LI PCPC, PER AUTOCARRI OLTRE A 35 Q.LI PCPC, AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE E/O SPECIFICO OLTRE A 35 Q.LI PCPC			
GARANZIA DANNI ACCIDENTALI	PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'INTESTATARIO AL P.R.A. O DEL LOCATARIO IN CASO DI LEASING	SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS	SCOPERTI/FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS
Kasko	TUTTE	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE DANNI ACCIDENTALI - COLLISIONE VALIDI PER AUTOCARAVAN-CAMPER			
GARANZIA DANNI ACCIDENTALI	PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'INTESTATARIO AL P.R.A. O DEL LOCATARIO IN CASO DI LEASING	SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l'opzione rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS	SCOPERTI/FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS
Collisione	TUTTE	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00
SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE DANNI ACCIDENTALI - KASKO VALIDI PER RIMORCHI OLTRE 35 Q.LI			
GARANZIA DANNI ACCIDENTALI	PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'INTESTATARIO AL P.R.A. O DEL LOCATARIO IN CASO DI LEASING	SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l'opzione rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS	SCOPERTI/FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS
Kasko	TUTTE	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00

L'elenco delle Strutture e delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione presso gli **Intermediari** o sul sito internet www.nobis.it.

Art. 3.28 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE (per le garanzie Kasko, Collisione)

Relativamente alle garanzie 3.7) Danni Accidentali – Collisione e 3.8) Danni Accidentali - Kasko, NOBIS rinuncia, nei confronti del **conducente** debitamente autorizzato alla guida del **veicolo** e delle persone trasportate sullo stesso, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile.

Art. 3.29 – REGOLA PROPORZIONALE

Se al momento del sinistro il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti all'art. 3.13) "Determinazione del valore assicurato", risulti maggiore del valore assicurato, NOBIS risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori.

In nessun caso NOBIS, indennizzerà un valore superiore a quello indicato sul Modulo di Polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE III 3 – GARANZIE ACCESSORIE

Questa sezione è suddivisa in 3 capitoli principali (*Assistenza stradale – Tutela Legale – Infortuni*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CAPITOLO 1 – GARANZIA ASSISTENZA

Art. 4.1 – GARANZIA ASSISTENZA

(Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia corrisposto il relativo premio)

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito

Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'Assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L'assistenza è materialmente erogata dalla Struttura Organizzativa dell'Impresa presso la quale opera la struttura organizzativa dell'assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA.

Modalità per l'erogazione dell'assistenza

L'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa componendo il numero verde 800.894147; dall'estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa componendo il numero telefonico +39.039.9890.720 ed in caso di chiamate dall'estero l'Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall'Assicurato. La Struttura Organizzativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Struttura Organizzativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno per accogliere le richieste dell'Assicurato. L'Impresa ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'Assicurato, su richiesta dell'Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l'eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l'inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell'officina incaricata delle riparazioni.

L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa, tramite raccomandata AR o p.e.c. i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.

Art.4.2 – GARANZIE PRESTATE

Soccorso Stradale per guasto

Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 Km, oppure all'officina più vicina in grado di riparare il guasto od eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.

Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.

Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'Assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).

Per gli autocarri oltre 35 q.li la presente prestazione è operante con un limite massimo per evento di euro 5.000,00.

La presente prestazione comprende anche casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita, furto e rottura delle chiavi, batteria scarica, esaurimento di carburante ed errato rifornimento.

Soccorso Stradale per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto

Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto, tali da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata (durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla "Rete Convenzionata" le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato).

È data facoltà all'Assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo se presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell'immobilizzo. In tal caso resta inteso che se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno sarà soggetta ai criteri liquidativi relativi alle riparazioni effettuate fuori rete.

Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.

Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi. Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'Assicurato qualora l'evento avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada). Per gli autocarri oltre 35 q.li, la presente prestazione è operante con un limite massimo per evento di euro 5.000,00. Recupero fuori strada del veicolo Qualora il veicolo, a seguito di incidente stradale, fuoriuscisse dalla sede stradale senza essere in grado di rientrarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi idonei a riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di:

- Euro 1.000,00 per autocarri inferiori a 35 q.li e camper;
- Euro 2.500,00 (da intendersi compreso nel massimale di euro 5.000,00 relativo alla prestazione "Soccorso stradale" ed a consumo del medesimo) per autocarri superiori a 35 li e rimorchi.

La prestazione potrà essere erogata per un singolo evento per ciascun anno assicurativo.

Invio pezzi di ricambio all'estero

Se il veicolo si trova all'estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verificato l'evento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l'Impresa terrà a carico le relative spese di trasporto. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice.

La prestazione non è operante nel caso in cui l'Assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.

Spese di albergo

Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Struttura Organizzativa organizza e l'Impresa tiene a carico il pernottamento e prima colazione. Il tutto fino al massimale di euro 300,00 per evento e qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell'Assicurato.

Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio

Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Struttura Organizzativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica/biglietto ferroviario prima classe/passaggio in nave classe turistica. Il massimale è sia in Italia che all'estero di euro 500,00 per evento.

Invio taxi

Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale, la Struttura Organizzativa invia un taxi fino all'officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l'immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. L'Impresa tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di euro 100,00 qualsiasi sia il numero dei passeggeri.

Trasporto/Rimpatrio del veicolo (valido solo per i camper)

Se il veicolo è immobilizzato all'estero in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale e il relativo fermo per la riparazione è superiore a 3 giorni, la Struttura Organizzativa effettuerà con il mezzo di soccorso adeguato, il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo in Italia prescelto dall'Assicurato. L'Impresa terrà a proprio carico i costi del trasporto e dell'eventuale custodia del veicolo entro un massimale di euro 2.500,00.

Trasporto in autoambulanza

Qualora l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento inviando direttamente l'autoambulanza.

Le spese di trasporto sono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno). La prestazione è fornita per un massimo di 1 volta l'anno ed è valida soltanto in Italia.

Art. 4.3 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA

- Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti.
- Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero, fermo quanto disposto dalle norme che precedono.
- L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.
- L'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.

- L'Impresa in nessun caso potrà farsi carico delle spese di recupero di beni di qualsiasi natura e/o strutture trasportate dal veicolo assicurato e disperse e/o deteriorate e/o danneggiate a seguito dell'evento sinistroso.
- Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.
- Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 4.4 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800.894147 o, se dall'estero, +39.039.9890720.

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. numero di Polizza;
4. targa del veicolo;
5. Modello e marca del veicolo;
6. indirizzo del luogo in cui si trova il veicolo;
7. il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare tramite raccomandata AR o p.e.c. alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L'Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.

CAPITOLO 2 – GARANZIA TUTELA LEGALE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

(Testo operante a condizione che venga selezionata almeno una tra la Garanzia “Tutela legale della Circolazione” e la Garanzia “Tutela legale recupero punti patente” di seguito riportate agli artt.5.5 e 5.7)

Art. 5.1 – CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE GARANZIA “TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE” E “TUTELA LEGALE RECUPERO PUNTI PATENTE”

L'Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nelle garanzie previste dai successivi artt. 5.5 e 5.7. L'assicurazione è prestata per le spese, competenze e onorari dei professionisti liberamente scelti dall'Assicurato, quali:

- l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio;
- le spese peritali per un perito di parte (CTP) o la quota di competenza relativa alle spese liquidate in favore del Consulente d'Ufficio (CTU) dal Giudice;
- le spese per un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
- le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 cpp);
- per un legale di controparte, in caso di soccombenza dell'Assicurato con condanna alle spese;
- per arbitrati rituali e/o irrituali, azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, per un valore di lite non inferiore ad euro 1.000;
- per transazioni preventivamente autorizzate dall'Impresa;
- per formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti.

Art. 5.2 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI RELATIVI ALLE GARANZIA “TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE” E “TUTELA LEGALE RECUPERO PUNTI PATENTE”

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore;
- le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale;
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
- le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione;
- spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso contratto)
- tasse di registro

Art. 5.3 – INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini dell'operatività della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;

- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la Controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza, e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione.

I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo di tali atti.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Garanzia postuma: la garanzia è operante per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati entro 12 mesi successivi alla risoluzione del contratto.

Art. 5.4 – GESTIONE DEL SINISTRO

L'Assicurato, dopo avere fatto all'Impresa la denuncia del sinistro tramite raccomandata AR o PEC, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l'Impresa comunicherà proprio benestare e l'Assicurato procederà alla nomina. L'Impresa assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell'Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall'Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.

L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all'Impresa nelle modalità di cui sopra.

In caso di controversia fra il Contraente/Assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente/Assicurato.

In caso di disaccordo tra il Contraente/Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

SOTTO SEZIONE 1 – TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE

(Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia corrisposto il relativo premio)

Art. 5.5 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con riferimento all'art. 5.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione della Sezione Tutela Legale, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza fino ad un massimale di euro 15.000,00 per ogni sinistro e senza limite annuo.

Sono assicurati il proprietario o locatario del veicolo, il conducente autorizzato ed i trasportati per gli eventi assicurativi connessi al veicolo identificato.

La garanzia è operante nei seguenti casi:

1. arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, relativamente a controversie inerenti richieste di risarcimento danni.
Sono inoltre comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale, fino alla concorrenza di euro 500,00 per evento, anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito all'applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Ai sensi degli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi:
 - inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell'offerta
 - mancata comunicazione o diniego di offerta;
 - mancato accordo tra le parti.
2. danni subiti dal veicolo, dal proprietario, dal conducente autorizzato e/o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso del veicolo;
3. danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del veicolo;
4. difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo;
5. istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione;

Art. 5.6 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE”

La garanzia non è operante:

- a) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizioni vigenti;
- c) se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso;
- d) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- e) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo;
- f) nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private

SOTTO SEZIONE 2 – TUTELA LEGALE RECUPERO PUNTI PATENTE

(Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia corrisposto il relativo premio)

Art. 5.7 – PATENTE A PUNTI

La garanzia Recupero punti patente è operante solo se l'Assicurato al momento dell'effetto della presente polizza è in possesso di almeno 15 punti sulla propria patente di guida.

Per la verifica della presenza di 15 punti saranno considerate valide solo le decurtazioni punti relative ad infrazioni commesse dopo l'effetto della presente polizza.

Oggetto della garanzia

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per la partecipazione al corso di aggiornamento di recupero dei punti e/o le spese sostenute per sostenere l'esame per la revisione della patente **fino alla concorrenza di euro 1000** per evento e per anno assicurativo in conseguenza alla perdita di:

- punti 6 per le patenti A e B;
- punti 9 per le patenti superiori.

dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 5.8 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA LEGALE RECUPERO PUNTI PATENTE”

La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 Bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti articoli:

Art. 126 bis – Revoca per mancato superamento dell'esame di revisione

Art. 141 – Gare di velocità

Art. 186 – Guida in stato d'ebbrezza

Art. 187 – Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti

Art. 189 – Omissione di soccorso

Art. 192 – Violazione di posti di blocco

Art. 5.9 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato dovrà trasmettere all'Impresa la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dell'avvenuta conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere all'Impresa, con la massima urgenza, i provvedimenti, le notifiche e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Centro Direzionale Colleoni – ufficio Tutela Legale – viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – 20864 Agrate Brianza (MB). Tel. 039/9890.001 o via posta elettronica all'indirizzo e-mail: tutela@nobis.it

Art. 5.10 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Il rimborso viene corrisposto in seguito alla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute ed entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Struttura Organizzativa dell'Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno, telefonando al seguente numero verde

800.894.137

dall'estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa telefonando al numero +39.039.9890710 comunicando subito le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome;
- Numero di polizza;
- Targa del veicolo e la sua reperibilità;
- Motivo della chiamata;
- Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri - Centro Colleoni
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 AGRATE BRIANZA (MB)

IN CASO DI TUTELA LEGALE

Occorre inviare all'Impresa una descrizione dettagliata dei fatti che hanno originato la controversia legale, l'imputazione del reato, il sequestro del mezzo fornendo tutte le notizie, documenti, verbali od eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. Se l'Assicurato è sottoposto a procedimento penale o pensa che ciò possa accadere, deve attivarsi celermente nella denuncia del sinistro affinché l'Impresa possa intervenire con la massima efficacia.

NOTA IMPORTANTE

Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.

L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.

È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. (art. 2952 Codice Civile).

Importante! In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'Assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

CAPITOLO 3 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

(La garanzia è valida solo per Autocarri, Autocaravan, Autoveicoli per uso speciale, Autoveicoli per trasporti specifici, Tricicli e Quadricicli adibiti al trasporto cose, Motocarri e solo se richiamata nel Modulo di Polizza)

(Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia corrisposto il relativo premio)

Art. 6.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura il Conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del veicolo identificato in polizza. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo sino al momento in cui ne discende.

Le garanzie prestate da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. nei limiti dei valori assicurati risultanti dalla Scheda di polizza, riguardano:

- l'invalidità permanente, con franchigia fissa ed assoluta del 3%
- la morte

Art. 6.2 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il Conducente rinnovi il documento di guida nei tre mesi successivi alla data del sinistro;
- in conseguenza di sue azioni delittuose, tentate o commesse, o di sue imprese temerarie;
- derivanti da guerra, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti;
- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti;
- in caso di dolo del Conducente.

Art. 6.3 – INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE

La garanzia Infortuni è stipulata liberamente fra le Parti indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito dalla legge.

Art. 6.4 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili del sinistro.

Art. 6.5 – GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE E RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, paga all'Assicurato un'indennità in funzione dell'invalidità permanente accertata, **al netto della franchigia contrattuale del 3%.**

Vengono indennizzate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l'infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall'infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili.

Se l'Assicurato, al momento dell'infortunio, non è fisicamente sano ed integro, vengono pagate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana ed integra.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella allegata per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell'invalidità preesistente.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l'indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.

Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l'asportazione totale.

Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l'indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del conducente.

Art. 6.6 – DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Sulla base della documentazione ricevuta, degli accertamenti effettuati e del valore assicurato, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. formula un'offerta di indennizzo. In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con apposito atto.

Art. 6.7 – RISOLUZIONE DELLE CONTRAVERSIE SUL GRADO D'INVALIDITÀ

La quantificazione dell'indennità spettante all'Assicurato, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere demandata dall'Assicurato e da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a due medici, nominati uno per parte.

Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dal Contraente, uno da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Contraente.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per metà al pagamento delle spese e competenze per il terzo medico. Il Collegio medico ha la facoltà, qualora ne riscontri l'opportunità, di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi a cura dello stesso Collegio; in tal caso il Collegio può anche convenire sulla opportunità di concedere un anticipo sull'indennizzo dovuto dall'Impresa.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti sia per NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. che per il Contraente/Assicurato.

Art. 6.8 – MORTE DA INFORTUNIO

L'indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta anche se la morte si verifica, a causa dell'infortunio subito, – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dall'evento lesivo.

L'indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennità per il caso morte – se superiore – e quella già pagata per invalidità permanente.

SEZIONE ESTENSIONE DELLA GARANZIA INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

(La garanzia è valida solo se richiamata nel Modulo di Polizza contestualmente alla garanzia infortuni del Conducente)
(La garanzia è valida solo per Autocarri, Autocaravan, Autoveicoli per uso speciale, Autoveicoli per trasporti specifici, Tricicli e Quadricicli adibiti al trasporto cose, Motocarri, solo se richiamata nel Modulo di Polizza contestualmente alla garanzia infortuni del conducente)

Art. 6.9 – OGGETTO DELLA GARANZIA INFORTUNI TRASPORTATI

(Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia corrisposto il relativo premio)

La garanzia Infortuni del Conducente di cui alla sezione Infortuni del Conducente, è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato.

L'estensione di garanzia vale per il caso di morte o di invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicurato. Per l'accertamento e la liquidazione dei danni valgono le norme riportate ai precedenti articoli 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.7 – 6.8.

Tale estensione di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza.

Nel caso l'ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all'entità del danno sofferto da ciascuno.

Art. 6.10 – OGGETTO DELLA GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

(Garanzia facoltativa, operante a condizione che risulti dalla Scheda di polizza e sia corrisposto il relativo premio)

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura fino alla concorrenza di €2.500,00, per ogni evento e per ogni anno assicurativo, il rimborso delle spese mediche rese necessarie a seguito infortunio, subito dal Conducente il veicolo assicurato e/o dai trasportati, e sostenute per:

- esami strumentali a scopo diagnostico ed analisi di laboratorio compresi i relativi onorari dei medici che li hanno prescritti;
- gli onorari dei medici, nonché in caso di intervento chirurgico, effettuato anche in ambulatorio o in regime di day hospital, onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento;
- le cure, per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- le rette di degenza;
- il trasporto dell'Assicurato in ambulanza all'Istituto di Cura o all'ambulatorio e viceversa.

Il rimborso delle spese suindicate si intende operante anche in assenza di ricovero o di intervento chirurgico.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle spese sanitarie sopportate dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all'ammontare delle spese sostenute da ciascuno.

Il rimborso verrà effettuato da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a guarigione clinica avvenuta su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate nonché, ove ne ricorrano gli estremi, di regolare attestato di degenza in Istituto di Cura. Il rimborso verrà effettuato con l'applicazione di uno scoperto pari al 25% (venticinque per cento) delle spese con un minimo di €250,00 per sinistro.

Nel caso in cui il Conducente e/o i trasportati si avvalgano del "Servizio Sanitario Nazionale", la Società rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio e sostenute dall'Assicurato per le prestazioni sopra descritte, senza deduzione di scoperto alcuno. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

La documentazione in originale delle spese sostenute trasmessa all'Impresa verrà restituita contestualmente alla liquidazione. Qualora il Conducente e/o i trasportati debbano presentare l'originale delle notule, distinte e ricevute al Servizio Sanitario Nazionale o ad altro Ente per ottenere dagli stessi un rimborso, la Società effettua il rimborso dietro presentazione di copia delle notule, distinte e ricevute delle spese sostenute o del documento comprovante la loro presentazione al Servizio Sanitario Nazionale o altro Ente: ovviamente dal rimborso dovuto dalla Società verrà detratto quanto già riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente.

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennità per invalidità permanente parziale fermi i criteri di franchigia operanti verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità, facendo riferimento ai valori sotto elencati:

DESCRIZIONE		PERCENTUALE	
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:		des	sin
	Un arto superiore	70%	60%
	Una mano o un avambraccio	60%	50%
	Un pollice	18%	16%
	Un indice	14%	12%
	Un medio	8%	6%
	Un anulare	8%	6%
	Un mignolo	12%	10%
	Una falange ungueale del pollice	9%	8%
	Una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
Amputazione di un arto inferiore:			
	Al disopra della metà della coscia	70%	

	Al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio	60%
	Al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba	50%
	Amputazione di un piede	40%
	Amputazione di ambedue i piedi	100%
	Amputazione di un alluce	5%
	Amputazione di un altro dito del piede	1%
	Amputazione della falange ungueale dell'alluce	2,5%
	Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25%
	Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%
	Sordità completa di un orecchio	10%
	Sordità completa di entrambi gli orecchi	40%
	Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
	Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
	Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:	
	Una vertebra cervicale	12%
	Una vertebra dorsale	5%
	12° dorsale	10%
	Una vertebra lombare	10%
	Esiti di frattura di un meta mero sacrale	3%
	Esiti di frattura di un meta mero coccigeo con callo deforme	5%
	Perdita anatomica di un rene	15%
	Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per i destrorsi varranno per il lato sinistro e viceversa.

SEZIONE DESCRIZIONE SETTORI TARIFFARI SETTORE III

Autobus e autosnodati.

SETTORE IV

Motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici, motoveicoli per uso speciale, quadricicli a motore, ciclomotori destinati al trasporto di merci, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autocaravan e mezzi d'opera.

SETTORE VI

Macchine operatrici e carrelli.

SETTORE VII

Macchine agricole.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

Art. 7.1 – RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI (R.C.A.) AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI

Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, la richiesta di risarcimento è presentata, alla Sede dell'Impresa con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma, fax al n. +39.039.6890794 o tramite posta elettronica all'indirizzo sinistrirca@nobis.it; o all'Intermediario presso il quale è stato stipulato il contratto, con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma o fax.

In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro in originale redatta sul modulo, fornito da NOBIS, "Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro", conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.

La predetta Denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.) dandone preventivo avviso telefonico all'Impresa contattando il numero verde 800.196.958 (dall'Italia) o il numero +39.039.9890017 (dall'estero).

La Denuncia deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.

È possibile anticipare la Denuncia del Sinistro tramite posta elettronica all'indirizzo mail.sinistrirca@nobis.it o tramite fax al n. +39.039.6890794.

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro, come sopra indicati, può comportare per NOBIS gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 7.2 – RICHIESTA COSA FARE IN CASO DI SINISTRO CVT E/O GARANZIE ACCESSORIE

In caso di sinistro contattare, secondo le modalità dettagliate in ciascun articolo di ogni garanzia nel presente contratto, la Centrale Operativa dell'Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno, telefonando al seguente numero verde

800.894137

dall'estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero +39.039.9890710 comunicando subito le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome;
- Numero di polizza;
- Targa del veicolo e la sua reperibilità;
- Motivo della chiamata;
- Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri - Centro Direzionale Colleoni
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 AGRATE BRIANZA (MB)**

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza – MB – fax 039/6890432 - reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)
Fax 06.42133206
PEC: ivass@pec.ivass.it
Sito: www.ivass.it

Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il Contraente può effettuare la registrazione per accedere ai rapporti assicurativi via web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "Area riservata" e scaricando negli store l'App Nobis CON TE. L'accesso all'area riservata dà diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- i) Le coperture assicurative in essere;
- ii) Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- iii) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714.

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Art. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

1. *Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.*
2. *Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del 4presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:*
 - a) *i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del Codice Civile ed all'articolo 91, comma 2, del Codice della Strada;*
 - b) *il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;*
 - c) *ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).*

Art. 134 - ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

1. *Il Contraente o, se persona diversa, il proprietario ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo ad almeno gli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore, oppure dell'assenza di sinistri. Le imprese di assicurazione non trattano i contraenti in maniera discriminatoria, né maggiorano i premi in ragione della loro nazionalità o unicamente sulla base del loro precedente Stato membro di residenza. Le imprese di assicurazione trattano le attestazioni emesse in altri Stati membri alla pari di quelle emesse da un'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica, anche in relazione all'applicazione di eventuali sconti. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135.*
 - 1-bis. *I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalità stabilite dall'IVASS con il regolamento di cui al comma 1.*
 - 1-ter. *La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché ai sensi del regolamento dell'IVASS di cui al comma 1, è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135.*
2. *L'impresa di assicurazione inserisce le informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione(2).*
3. *La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.*
4. *L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135.*
 - 4-bis. *L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.*
 - 4-ter. *Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del Contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132 ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.*
 - 4-ter. *1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'Assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132 ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.*
 - 4-quater. *È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al Contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.*
 - 4-quinquies. *L'impresa adotta, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, politiche relative all'uso delle attestazioni di sinistralità pregressa nel calcolare i premi e pubblica una panoramica generale delle stesse.*

4-sexies. Fino all'emanazione da parte della Commissione europea dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, il quale specifica, per mezzo di un modello, la forma e il contenuto delle attestazioni di sinistralità pregressa, si applicano le disposizioni adottate dall'IVASS con proprio regolamento.

Art. 144 - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'Impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al risarcimento del danno. L'Impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'Impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'Impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Art. 166 - CRITERI DI REDAZIONE

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

Art. 2 - "CONTENUTO DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO"

- Regolamento IVASS 19 maggio 2015 N. 9/2015

- a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
 - b) il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di Contraente persona giuridica;
 - c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
 - d) il numero del contratto di assicurazione;
 - e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
 - f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
 - g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
 - h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
 - i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
 - j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
 - k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'Assicurato.
1. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, tale indicazione dovrà essere riportata nell'attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.
 2. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
 3. Ai sensi del comma 1, lett. i), la responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.

La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del malus.

In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus.

In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità "cumulata" pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del malus.

Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.

CODICE CIVILE

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari:

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1892 Codice Civile - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave:

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Codice Civile - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave:

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Codice Civile - Assicurazione in nome o per conto di terzi:

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio:

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio:

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro:

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in viale Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza (MB).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);
- finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*);
- finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 42 del Regolamento l'ass 41/2018 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*).

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consorziali proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi privacy@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

Notes



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 ottobre 2025